

1. Considerazioni iniziali sull'espropriazione forzata in generale.

Ai sensi dell'art. 2910 c.c. è disposto che, nel caso in cui lo stesso sia costretto ad eseguire coattivamente le proprie pretese, il creditore possa far espropriare tutti i beni del debitore a mezzo delle regole stabilite dal codice di procedura civile¹.

A completamento di quanto previsto dal citato articolo sovviene la disciplina dettata ai sensi degli artt. 2740 c.c. e 2741 c.c.², i quali dispongono che il debitore risponda con tutti i beni presenti e futuri del suo patrimonio e che, salvo le legittime cause di prelazione, i creditori abbiano eguale diritto di soddisfarsi verso gli stessi³.

L'**espropriazione forzata**, regolata ai sensi degli artt. da 483 c.p.c. a 512 c.p.c., è l'istituto che governa il sistema attraverso il quale:

- 1) si individuano i beni che possono essere utili a soddisfare le pretese del creditore procedente e di quelli eventualmente intervenuti;
- 2) si trasformano gli stessi in danaro o si procede all'assegnazione dei medesimi ai creditori;
- 3) ove se ne presenti la necessità e l'opportunità, si redistribuiscono tra i creditori le somme eventualmente ricavate dalla vendita forzata dei beni⁴.

In sostanza, allora, l'espropriazione forzata consiste in quella serie di atti che permettono al creditore di avere concreta soddisfazione delle proprie pretese nel caso in cui, per cause volontarie o involontarie, il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.

Per raggiungere tale traguardo l'ordinamento prevede che queste attività siano compiute di fronte ad un giudice specificatamente competente per quella materia, che i beni del debitore siano sottoposti ad un vincolo che renda gli eventuali atti di alienazione non efficaci nei confronti dei creditori (sia per quello procedente che per gli intervenuti) che agiscono nel

¹ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2023, vol. I, 278 ss. e F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2023, vol. III, 69.

² Per ulteriori approfondimenti sul tema si possono citare G. IANNI, *sub artt. 2740 e 2741 c.c.*, in *Codice civile*, diretto da DI MARZIO, Milano, 2017, 3584 s. e A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2023, 490 ss.

³ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., 289 s. e F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., 69 s.

⁴ G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2019, vol. III, 109.

Formattato: infratesto

ha formattato: G, Tipo di carattere: Grassetto

ha formattato: G

Formattato: testo

ha formattato: G, Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

Formattato: testo

ha formattato: G, Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: G

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

procedimento esecutivo, che gli stessi siano trasformati in danaro e che la somma così ricavata sia redistribuita tra gli aventi diritto.

Nel presente capitolo, quindi, si proporrà l'analisi:

- a) delle regole d'individuazione del giudice competente per l'esecuzione e di quali siano i suoi doveri e poteri;
- b) dell'istituto attraverso il quale, in tale sede, si destinano i beni alla soddisfazione delle ragioni dei creditori, ovvero il pignoramento;
- c) delle modalità attraverso le quali sia permesso a soggetti diversi da colui che ha iniziato il procedimento esecutivo di partecipare alla procedura dallo stesso instaurata;
- d) delle formalità e delle tempistiche con cui si procede a trasformare i beni in danaro attraverso la loro vendita;
- e) della disciplina attraverso la quale la somma ricavata si distribuisce tra i vari creditori⁵.

Prima di entrare nel vivo della trattazione degli elementi appena citati, è necessario compiere due ulteriori premesse di ordine generale.

In primis, va dato conto che accanto alla disciplina generale dell'espropriazione forzata, che nel seguente capitolo si prenderà in esclusiva considerazione, se ne affiancano tre integrative caratterizzate in base all'oggetto su cui cade specificatamente l'esecuzione⁶.

⁵ Questi elementi sono individuati caratteristici dell'istituto da pressoché tutta la dottrina maggioritaria. Conformemente si possono citare G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Milano, 2019, 934 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 110 ss.; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 72 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Torino, 2024, vol. IV, 65 ss.

⁶ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 63.

Benché la scelta della forma di espropriazione da esperire sia lasciata alla discrezionalità del creditore, l'agire di quest'ultimo non può comunque essere arbitrario. Conformemente si è espressa Cass., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8576, in *ForoPlus*, la quale ha considerato contraria al dovere di **infraczione del credito** l'avvio di più esecuzioni fondate sul medesimo titolo esecutivo non giustificate da una particolare esigenza di tutela del credito.

Per non integrare tale divieto è necessario che i mezzi di esecuzione siano congrui e della loro idoneità a garantire una soddisfazione immediata ed effettiva del credito. Conformemente, Cass., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11360, in *ForoPlus*.

ha formattato: C, Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Automatico

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: C

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

ha formattato: C

ha formattato: G

Formattato: testo

ha formattato: C

Le stesse introducono statuizioni specifiche a seconda che la procedura si esegua su denaro o altri beni mobili, crediti del debitore verso terzi o altre cose mobili di sua proprietà che siano nella disponibilità di terzi e beni immobili.

In base alla qualità del bene oggetto di esecuzione l'ordinamento adotta una disciplina di dettaglio relativamente alle modalità del pignoramento, dell'intervento dei creditori, della vendita e dell'assegnazione e della distribuzione del ricavato⁷.

In *secundis*, bisogna sottolineare come anche nel procedimento esecutivo trovino piena applicazione le garanzie del giusto processo previste ai sensi dell'art. 111 Cost.⁸

Questo impone, oltre che all'ossequio degli altri, il rispetto del principio del contraddittorio, con ovvia necessità di tenere i comportamenti che assicurino alle parti la tutela del loro diritto di difesa⁹.

2. Il giudice dell'esecuzione,

Ai sensi dell'art. 484, co. 1, c.p.c., è disposto che "L'espropriazione è diretta da un giudice". Tale inciso va considerato avendo in mente la differenza che intercorre tra giudice dell'esecuzione e giudice competente per l'esecuzione¹⁰.

⁷ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 63.

⁸ Per un approfondimento della tematica si rinvia a B. CAPPONI, A. STORTO, *sub art. 101 Cost.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, I, VI ed., Milano, 2018, 43 ss.

⁹ G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, cit., 937. Gli autori considerano espressione di tale principio i momenti in cui l'ordinamento impone al giudice di disporre l'audizione delle parti durante lo svolgimento del procedimento esecutivo.

Ove le parti vogliano censurare un atto e dolersi della lesione del principio del contraddittorio, non potranno dedurre con l'impugnazione una generica lesione delle loro difese ma dovranno prospettare le concrete ragioni che hanno integrato tale circostanza. Conformemente, Cass., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26930, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12122, in *ForoPlus*.

¹⁰ Tale distinzione era stata già fatta propria dalla dottrina più risalente. Conformemente, può citarsi E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano,

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: G, Tipo di carattere: Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Garamond, 11 pt, Colore carattere: Sfondo 1

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc, Tipo di carattere: Garamond

ha formattato: C, Tipo di carattere: Garamond

La locuzione **giudice competente per l'esecuzione** si riferisce all'ufficio giudiziario di fronte al quale può svolgersi l'esecuzione forzata¹¹. Lo stesso va individuato secondo le regole dettate dall'art. 26 c.p.c.¹², per quanto riguarda la **competenza per territorio** (che va considerata anche inderogabile in applicazione dell'art. 28 c.p.c.¹³), dall'art. 17 c.p.c.¹⁴, il quale disciplina l'applicazione del criterio di **competenza per valore**, e dall'art. 15 *bis* c.p.c.¹⁵, che ha ad oggetto la ripartizione della competenza tra tribunale e giudice di pace in ragione del criterio di **competenza per materia**.

Si parla, invece, di **giudice dell'esecuzione** ove ci si riferisca al magistrato persona fisica, appartenente all'ufficio giudiziario competente, che viene incaricato di esercitare la funzione esecutiva in quella specifica procedura secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 484, co. 2, c.p.c. e che viene designato secondo il procedimento ivi previsto.

Ai sensi di quanto disposto *ex art.* 487 c.p.c., le decisioni del giudice dell'esecuzione vengono emesse tramite ordinanza, per espresso richiamo della citata disposizione a quella contenuta nell'art. 176, co. 1, c.p.c., ovvero con la stessa forma prevista per quelle del giudice istruttore. I citati provvedimenti hanno in comune anche le medesime modalità di

1957, 164. Più recentemente anche N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1985, 111.

Sul punto più recentemente anche B. CAPPONI, *Il giudice dell'esecuzione e la tutela del debitore*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1447.

¹¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 66 e A. TRINCHI, *sub art. 484 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 651.

¹² Per approfondimenti sul punto si rinvia a M. MARINELLI, P. WILDMANN, *sub art. 26 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, I, VI ed., Milano, 2018, 410 ss.

¹³ Per maggiori riflessioni sul tema si può citare M. MARINELLI, P. WILDMANN, *sub art. 28 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, I, VI ed., Milano, 2018, 425 ss.

¹⁴ Per ulteriori spiegazioni sul tema si può rinviare a M. MARINELLI, P. WILDMANN, *sub art. 17 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, I, VI ed., Milano, 2018, 369 ss.

¹⁵ M. MARINELLI, P. WILDMANN, *sub art. 7 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, I, VI ed., Milano, 2018, 307 ss.

- ha formattato ... [1]
- ha formattato ... [2]
- ha formattato ... [3]
- ha formattato ... [4]
- ha formattato ... [5]
- ha formattato ... [6]
- ha formattato ... [7]
- ha formattato ... [8]
- ha formattato ... [9]
- ha formattato ... [10]
- ha formattato ... [11]
- ha formattato ... [12]
- ha formattato ... [13]
- ha formattato ... [14]
- ha formattato ... [15]
- ha formattato ... [16]
- ha formattato ... [17]
- ha formattato ... [18]
- ha formattato ... [19]
- ha formattato ... [20]
- ha formattato ... [21]
- ha formattato ... [22]
- ha formattato ... [23]
- ha formattato ... [24]
- ha formattato ... [25]
- ha formattato ... [26]
- ha formattato ... [27]
- ha formattato ... [29]
- ha formattato ... [30]
- Formattato ... [28]
- ha formattato ... [31]
- ha formattato ... [32]
- ha formattato ... [33]
- ha formattato ... [34]

comunicazione e di pronuncia, in ragione del rinvio all'art. 176, co. 2, c.p.c., e presentano i medesimi caratteri di modificabilità e di revocabilità¹⁶.

L'ultimo periodo dell'art. 487, co. 2, c.p.c., aggiunge che tali ultime facoltà siano possibili solo sino a che le ordinanze non vengano messe in esecuzione¹⁷.

Non vi è consenso unanime relativamente alla definizione dei presupposti che aprono all'esercizio del potere di revoca e modifica delle ordinanze del giudice dell'esecuzione.

In aderenza ad una prima tesi, lo stesso sarebbe legato al sopraggiungere di nuovi fatti¹⁸. Per l'orientamento contrario, invece, la potestà in esame potrebbe esercitarsi anche nel caso in cui si debbano compiere solamente valutazioni di legittimità del provvedimento¹⁹.

¹⁶ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 66 e A. TRINCHI, *sub art. 487 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 664 ss.

¹⁷ Secondo C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 67 questa diversità di disciplina si spiegherebbe in ragione delle marcate differenze che intercorrono tra le attività del giudice istruttore e quelle del giudice dell'esecuzione. Se nello svolgimento dei compiti del primo rileva non solo l'esercizio dei compiti ordinatori ma anche il profilo organizzativo degli stessi, di fronte al giudice dell'esecuzione si presentano anche i profili relativi alla risoluzione di questioni di opportunità pratica.

Sulla distinzione tra le funzioni di giudice della cognizione e dell'esecuzione anche G.N. NARDO, *L'espropriazione forzata in generale*, in *Diritto processuale civile*, diretto da Dittrich, III, Milano, 2019, 3531.

Ove fosse ammessa la revocabilità di tali provvedimenti, quindi, si potrebbe determinare un pregiudizio verso le parti, ma anche verso altri interessati, a seguito della successiva modifica o revoca degli effetti prodotti dagli atti cui trattasi. Si pronunciano in maniera adesiva in materia le decisioni Cass., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26078 in *ForoPlus* e Cass. sez. lav., 26 maggio 1993, n. 5890, in *ForoPlus*. Conformemente in dottrina si può citare A. TRINCHI, *sub art. 487 c.p.c.*, cit., 666.

Bisogna sottolineare come, secondo la giurisprudenza oramai risalente, non si possano mai considerare esecutive le ordinanze con contenuto negativo (Cass., sez. III, 21 aprile 1997, n. 3427, in *ForoPlus*).

¹⁸ G. MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, cit., 164.

¹⁹ C. FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942, 174.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: esponente

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

In ogni caso, secondo l'orientamento espresso in materia dal supremo consesso, sembrerebbe che tale potere sia condizionato al sopravvenire di ragioni di ordine oggettivo²⁰.

ha formattato

... [35]

Tra le varie ipotesi, sono state riconosciuti non revocabili i provvedimenti relativi all'assegnazione della somma ricavata²¹ e l'ordinanza di vendita di un immobile seguita da aggiudicazione provvisoria anche ove vi siano state offerte di aumento²².

ha formattato

... [36]

In aderenza alla giurisprudenza di legittimità, peraltro, si considera sempre revocabile l'ordinanza con cui si pronuncia la sospensione del giudizio di esecuzione. Tale soluzione si giustifica in ragion del fatto che tale atto è del giudice dell'esecuzione e non di quello della cognizione²³.

ha formattato

... [37]

La dottrina tradizionale riconosce carattere di revocabilità anche ai decreti²⁴.

ha formattato

... [38]

²⁰ Cass., sez. un., 12 gennaio 2010, n. 262, in *ForoPlus* con note contrarie di A. RONCO, *Rilevi sulla natura del termine per il versamento della cauzione finalizzata a partecipare all'incanto immobiliare*, in *Giur. it.*, 2010, 2130 e di C.M. BARONE, *Rilevi sulla natura del termine per il versamento della cauzione finalizzata a partecipare all'incanto immobiliare*, in *Foro it.*, 2010, I, 1462.

ha formattato

... [39]

²¹ Cass., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26078, in *ForoPlus* e Cass., sez. I, 16 maggio 1997, in *ForoPlus*. L'ultima pronuncia citata ha rilevato come l'unico rimedio per censurare l'ordinanza in esame si rinvenirebbe nella possibilità di esperire l'opposizione ex art. 617 c.p.c. *Contra*, Cass., sez. III, 24 novembre 1980, n. 6245 con osservazioni di R. ORIANI, in *Foro it.*, 1981, I, 1101.

ha formattato

... [40]

V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 159 rileva come tali pronunce sarebbero irrevocabili in quanto immediatamente attuative del loro contenuto. *Contra* G. MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, cit., 184.

ha formattato: maiusc

ha formattato

... [41]

Formattato: testo

²² Cass., sez. I, 16 maggio 1997, n. 4350, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 7 giugno 1996, n. 5309, in *ForoPlus*.

ha formattato

... [42]

Contra, Cass., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9490, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1498, in *ForoPlus*. Tale corrente giurisprudenziale nega l'irrevocabilità del provvedimento in quanto l'ordinanza che dispone l'incanto troverebbe solo nell'aggiudicazione in suo momento esecutivo.

Formattato: testo

ha formattato: C

²³ Cass., sez. III, 28 novembre 2007, n. 24736, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19487, in *ForoPlus*.

ha formattato

... [43]

²⁴ V. DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953, 197; G. MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, Milano, 1963, 172; G. TARZIA, *L'oggetto del giudizio di espropriazione*, Milano, 1961, 285.

Per quanto riguarda la censura delle pronunce rese ai sensi dell'art. 487 c.p.c., ove le stesse siano state messe in esecuzione sembrerebbe possibile sottoporle a critica solo tramite l'opposizione agli atti esecutivi²⁵.

Si ammette, invece, l'impugnabilità delle ordinanze a mezzo del regolamento di competenza ma solo se queste ultime risolvano specifiche contestazioni su tali profili²⁶.

²⁵ Cass., sez. III, 29 maggio 2014, n. 12053, in *ForoPlus*. In dottrina, invece, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 67. Copiosissima è stata la giurisprudenza formatasi in materia relativamente all'impossibilità di proporre utilmente il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, co. 2, Cost. per la censura delle ordinanze non più revocabili. La giurisprudenza pressoché unanime ha escluso l'esperibilità di tale rimedio contro le ordinanze emesse relativamente alle istanze di riduzione del pignoramento (Cass., sez. III, 31 marzo 2006, n. 7609, in *ForoPlus*; Cass. sez. III, 6 agosto 2001, n. 10840, in *ForoPlus*; Cass., sez. III, 28 giugno 2000, n. 8813, con nota di P. GRIPPO, *La tutela del "debitor debitoris" nell'espropriazione presso terzi secondo gli attuali orientamenti della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 2002, II, 1, 527 ss.), all'istanza con la quale il giudice nomina l'esperto incaricato per la stima dei beni (Cass., sez. III, 15 maggio 2008, n. 12275, in *ForoPlus*) e alle ordinanze di revoca o modifica di precedenti provvedimenti del giudice dell'esecuzione (Cass., sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1943, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 20 febbraio 1998, n. 1787, in *ForoPlus*; *contra* Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5238, in *ForoPlus* che sembra ammetterne l'impugnabilità, in ragione della sua supposta revocabilità o modificabilità, ove la parte pur se ne rimanga inalterata la posizione giuridica manifesti un pregiudizio derivante dagli argomenti adottati dal giudice con il proprio provvedimento di rigetto). La giurisprudenza di converso ha ammesso l'esperibilità del ricorso straordinario in cassazione garantito dalla Costituzione contro l'ordinanza con la quale si revoca la pronuncia del provvedimento ex art. 593, co. 3, c.p.c. (Cass., 26 giugno 1980, n. 4008, in *OneLegale*), il provvedimento che rigetta per inammissibilità la revoca proposta ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (Cass., 20 agosto 1985, n. 4442, in *OneLegale*) ed il rigetto dell'istanza di assegnazione del credito pignorato (Cass., 29 aprile 1967, n. 806, in *OneLegale*). Più discussa è l'esperibilità di tale rimedio contro l'ordinanza di limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione (Cass., 25 ottobre 1973, n. 2740, in *OneLegale*; *Contra* F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 158) e quella di revoca una precedente assegnazione (Cass., sez. III, 24 novembre 1980, n. 6245 con osservazioni di R. ORIANI, cit.).

²⁶ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 67.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: C

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

Rimane comunque aperta la possibilità di esperire il reclamo avverso le ordinanze che pronuncino l'estinzione del giudizio²⁷.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

In ogni caso, anche ove i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non siano più revocabili o modificabili avverso gli stessi se ne ammette, al ricorrere dei dovuti requisiti, la possibilità di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.²⁸.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

In conclusione al presente paragrafo, come già accennato in quello di apertura, bisogna dare evidenza dei profili di garanzia che l'ordinamento prevede a tutela delle parti, e nel rispetto dei principi del giusto processo, in capo al giudice durante lo svolgimento del procedimento esecutivo.

In primis, si deve dare atto della coerenza anche per il giudice dell'esecuzione dei principi di imparzialità e di terzietà²⁹. Lo stesso vale anche per quello di immutabilità, anche già solo per l'espresso richiamo all'art. 174 c.p.c. contenuto nell'art. 484, co. 4, c.p.c.

ha formattato: C

In secundis, va sottolineata l'operatività del principio del contraddittorio anche in ambito esecutivo³⁰. Questo non solo per il rinvio espresso all'art. 175 c.p.c. compiuto dal già citato art. 484, co. 4, c.p.c., ma anche in ragione delle espresse disposizioni che prevedono l'audizione delle parti³¹. In tal senso non va neppure dimenticato quanto previsto ai sensi della nuova

ha formattato: C

ha formattato: C

Negli altri casi l'esperimento di tale rimedio rimane escluso secondo la giurisprudenza più recente del giudice di legittimità. Conformemente, Cass., sez. VI-3, 8 agosto 2014, n. 17845, in *OneLegale* (la quale si è pronunciata sull'impossibilità di sollevare anche il regolamento d'ufficio); Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2011, n. 16292, in *OneLegale*; Cass., sez. VI-3, 23 luglio 2010, n. 17462, in *OneLegale*.

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

²⁷ Cass., sez. III, 20 dicembre 1991, n. 13771, in *OneLegale*.

²⁸ In via adesiva in tal senso si rinviene la pronuncia Cass., sez. VI, 3 febbraio 2015, n. 1891, in *ForoPlus*. Conformemente, in dottrina G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, cit., 935, nello specifico si rinvia alla nt. 8 e A. TRINCHI, *sub art. 487 c.p.c.*, cit., 669 s.

ha formattato: C

²⁹ G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, cit., 936.

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto

³⁰ In materia si possono citare Cass., n. 12122/2003, cit. e Cass., sez. III, 18 agosto 1980, n. 3859, in *DeJure*.

ha formattato: C

³¹ G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, cit., 936 s.

Per un approfondimento di tale disciplina si può citare A. TRINCHI, *sub art. 485 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 656 ss.

Formattato: testo

formula dell'art. 101, co. 2, c.p.c., la quale fa espresso dovere al giudice di adottare i provvedimenti opportuni nel caso in cui si avveda di una violazione del principio del contraddittorio da cui è derivata la lesione del diritto di difesa di una delle parti³².

3. Il pignoramento.

3.1. Il pignoramento in generale.

Ai sensi dell'art. 491 c.p.c., rubricato "Inizio dell'espropriazione", è disposto che "Salva l'ipotesi prevista dall'art. 502 c.p.c., l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento".

Quindi, ove non si dia luogo all'espropriazione di cose date in pegno e degli immobili soggetti ad ipoteca³³, il procedimento esecutivo trova la sua genesi nell'apposizione del **pignoramento**³⁴. Per l'evidente rilevanza di tale istituto è utile, per vero doveroso, comprendere in cosa esso consista, che funzioni abbia e quali effetti produca.

Dal punto di vista definitorio, il pignoramento si concreta in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario, incaricato di svolgere tale funzione

³² Conformemente, A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023, 18 s.

Per ulteriori approfondimenti si può citare C. DELLE DONNE, *sub art. 101 c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, curato da TISCINI, Pisa, Ospedaletto, 2023, 59 ss.

In giurisprudenza, già prima della riforma, veniva riconosciuta in materia esecutiva la necessità di dedurre uno specifico fatto di lesione delle proprie difese per poter dedurre la violazione del principio del contraddittorio tramite la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. Conformemente può citarsi Cass., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279, in *DeJure*.

³³ Per approfondimenti su tale modalità di espropriazione si rinvia a A. MASTANTUONO, *sub art. 502 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 780 ss.

³⁴ Per una trattazione generale dell'istituto si può citare G.N. NARDO, *Il pignoramento*, in *Diritto processuale civile*, diretto da DITTRICH, III, Milano, 2019, 3548 ss.; S. IZZO, voce *Pignoramento in generale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, III, t. 2, Torino, 2007, 912 ss.; G. VERDE, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964, *passim*; ID, voce *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 763 ss.

ha formattato: Tipo di carattere: Garamond, Non Grassetto

Formattato: infratesto

ha formattato: G, Tipo di carattere: Grassetto

ha formattato: G

Formattato: titolo_sottoparagrafo

ha formattato: G

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

dal creditore munito di titolo esecutivo, fa al debitore di astenersi da qualunque atto volto a distrarre dalla garanzia del credito i beni, unitamente ai suoi frutti, che cadono sotto il vincolo pignoratorio³⁵.

La **funzione del pignoramento**, secondo quanto appena affermato, è quella di rendere irrilevanti per il processo le vicende, tanto materiali che giuridiche, che potrebbero riguardare il bene sottoposto al vincolo³⁶.

Proprio per il perseguimento di tal fine, l'ordinamento prevede che il **pignoramento** produca nei confronti del creditore pignorante un'**inefficacia relativa** degli atti di alienazione compiuti dal debitore.

Tutto ciò sta a significare che, secondo la disciplina dettata ai sensi dell'art. 2913 c.c., l'atto di disposizione compiuto dal debitore sul bene pignorato, anche se non invalido in termini assoluti³⁷, non produrrà effetti nei confronti della procedura esecutiva, la quale continuerà ad andare avanti pur se intervenuto tale atto traslativo³⁸.

Quindi, anche se l'esecutato non perde immediatamente la proprietà con il pignoramento, è corretto dire che a seguito dell'apposizione del vincolo il debitore non avrà più il potere di distrarre il bene dalla specifica azione esecutiva, con conseguente impossibilità di sottrarre il medesimo alla soddisfazione del creditore precedente e di quelli eventualmente intervenuti³⁹. Secondo la giurisprudenza tale beneficio si estende anche ai

ha formattato: G

ha formattato: G

ha formattato: G

³⁵ G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, cit., 938 e C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 72. Gli ultimi autori citati procedendo alla definizione del pignoramento colgono l'occasione di mettere subito in chiaro che il vincolo investe i beni solo secondo il loro valore di scambio potendosi permettere così al debitore di disporre materialmente e di servirsi dei beni.

³⁶ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Milano, 2020, 203 s. e C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 72.

³⁷ Proprio per questo si riconosce che l'atto traslativo possa avere efficacia *erga omnes*, e quindi senza nessuna sorta di limitazione, nel caso in cui il processo si estingua (Cass., sez. III, 14 dicembre 1992, n. 13164, in *ForoPlus* e Cass., 28 giugno 1961, n. 1559, in *OneLegale*) o ove nessuno dei creditori faccia valere tale inefficacia (come riportato da A. BONAFINE, *sub art. 491 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 683).

³⁸ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 72.

³⁹ S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, 135. Particolare è, però, il caso in cui il trasferimento dei beni avvenga *mortis causa*. In tale evenienza occorre distinguere l'ipotesi in cui tale effetto si produca a

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

creditori intervenuti nell'esecuzione dopo il compimento dell'atto di disposizione⁴⁰.

Questa regola generale soggiace, però, alle eccezioni previste ai sensi dell'art. 2914 c.c. e a quanto regolato in materia di acquisti in buona fede ex art. 1153 c.c.⁴¹

Ai sensi della prima disposizione, infatti, è prevista l'inopponibilità alla procedura degli atti traslativi compiuti sul bene prima del pignoramento aventi ad oggetto: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento, 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento, 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa e 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

In applicazione della disciplina dettata ex art. 1153 c.c., invece, sono fatti salvi gli effetti degli atti di trasferimento di beni mobili non iscritti nei pubblici registri ove l'acquirente abbia conseguito il possesso degli stessi in buona fede⁴².

Non vi è unità di consensi sull'individuazione del momento in cui si perfezionano gli effetti del pignoramento. In aderenza ad una prima tesi, accolta tanto in giurisprudenza che in dottrina, gli stessi si produrrebbero al momento della notifica dell'atto di pignoramento⁴³. Per una seconda tesi,

seguito di una successione a titolo universale da quello in cui ciò si verificò in ragione di una successione a titolo particolare. Nel primo l'acquisto degli eredi sarà opponibile al creditore precedente e da quelli intervenuti mentre nel secondo, ovvero ove venga in rilievo la figura del legato, esso non sarà opponibile nei confronti della procedura esecutiva. Conformemente, G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3564.

⁴⁰ Conformemente, Cass., sez. III, 6 agosto 1996, n. 7214, in *ForoPlus*; Cass., n. 13164/1992, cit.; Cass. sez. III, 10 novembre 1992, n. 12080, in *ForoPlus*.

⁴¹ Per approfondimenti su tali disposizioni si possono citare A. CALESTRO, sub art. 1153 c.c., in *Codice civile*, diretto da DI MARZIO, Milano, 2017, 1234 ss. e D. SALARI, sub art. 2914 c.c., in *Codice civile*, diretto da DI MARZIO, Milano, 2017, 3771.

⁴² Ex plurimis, G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3562.

⁴³ Nell'ipotesi in esame la trascrizione dell'atto di pignoramento produrrebbe effetti meramente dichiarativi e eserciterebbe le sole funzioni

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

anch'essa di matrice tanto giurisprudenziale che dottrinale, gli effetti *inter partes* si realizzerebbero solo con la successiva ed eventuale trascrizione dell'ingiunzione⁴⁴.

ha formattato: C

Sussiste contrasto anche in tema di determinazione dell'atto da cui deriverebbe l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, co. 1, c.c. Secondo un primo orientamento, tale effetto si produrrebbe al momento della notifica del precetto per l'idoneità di tale atto a mettere in mora il debitore⁴⁵. Per una seconda corrente dottrinale, invece, l'interruzione del termine prescrizionale deriverebbe direttamente dall'apposizione del pignoramento poiché sarebbe tale atto quello da cui ha genesi il procedimento esecutivo⁴⁶.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: G

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

In conclusione bisogna fare un accenno relativo all'efficacia del pignoramento e comprendere cosa possa materialmente essere assoggettato allo stesso.

ha formattato: C

Il pignoramento perde efficacia se entro quarantacinque giorni non viene proposta l'istanza di vendita o di assegnazione delle cose pignorate. Parimenti, tale esito si realizza anche ove non venga iscritta la causa al ruolo o si verifichi la chiusura anticipata del processo esecutivo (sia per estinzione che per l'ipotesi disciplinata ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.).

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

ha formattato: C

Formattato: testo

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

di dirimere le controversie tra più pretendenti sul bene pignorato e di permettere di opporre ai terzi i vincoli che derivano dall'ingiunzione.

ha formattato: C

In via adesiva, si rinviene nella giurisprudenza di merito la pronuncia Trib. Monza, 22 gennaio 2019, in *OneLegale*

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

Conformemente, in dottrina si segnala G. MICCOLIS, *La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili*, in *Foro it.*, 2009, V, 340.

ha formattato: C

Formattato: testo

⁴⁴ In tale prospettiva la trascrizione avrebbe il ruolo di effetto costitutivo nella complessiva fattispecie generale ed astratta dell'atto di pignoramento.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

In via adesiva, per la giurisprudenza del giudice di legittimità si può citare Cass., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998, in *OneLegale*. Per quella di merito, invece, Trib. Tivoli, 24 marzo 2023, in *OneLegale*.

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

Conformemente, in dottrina si segnala F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, 36.

ha formattato: C

ha formattato: G

⁴⁵ A. SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, Milano, 1992, 123, S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, cit., 116; M.T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 7.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

⁴⁶ V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1973, 236 e G. VERDE, voce *Pignoramento in generale*, cit., 776.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Infine, **oggetto del pignoramento** possono essere, a scelta del creditore procedente, sia beni mobili che immobili purché non sia prevista una loro specifica causa d'impignorabilità o gli stessi abbiano già avuto altra destinazione specifica⁴⁷.

ha formattato: G

3.3. Il procedimento e la ricerca (anche attraverso modalità telematiche) dei beni del debitore.

Formattato: infratesto

Premessi i cenni generali sull'istituto, è necessario prendere in considerazione le modalità con le quali il pignoramento viene apposto.

Secondo quanto previsto *ex art.* 492, co. 1, c.p.c., "Salve le forme particolari previste nei capi seguenti il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi".

ha formattato: C

I minimi comuni denominatori di qualsiasi forma di espropriazione, quindi, sono dati dal fatto che tale ingiunzione è sempre eseguita dall'ufficiale giudiziario nei confronti del debitore⁴⁸ e che, per il perseguimento del fine di impedire la sottrazione di quei beni alla garanzia dei creditori, nell'atto di pignoramento è contenuta l'esatta indicazione del credito e dei beni che si vanno a destinare alla soddisfazione dei creditori⁴⁹.

Il pubblico ufficiale competente si individua nel rispetto della disciplina dettata dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1959. La violazione di tali regole integra un'ipotesi di nullità del pignoramento censurabile tramite opposizione all'esecuzione⁵⁰.

⁴⁷ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 87.

⁴⁸ A. BONAFINE, *sub art. 492 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 694.

⁴⁹ In giurisprudenza si afferma che la mancata o l'incompleta identificazione del bene pignorato diano luogo ad un vizio esperibile con l'opposizione agli atti sino a che non emerga che la vendita sia stata comunque possibile. Conformemente, Cass., sez. II, 15 ottobre 2018, n.25687, in *OneLegale*.

⁵⁰ Conformemente, in giurisprudenza Cass., sez. III, 9 aprile 2003, n. 5583, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 27 giugno 1990, n. 6544, in *ForoPlus*. Secondo la citata Cass., n. 5583/2003 tale soluzione troverebbe applicazione anche nel caso in cui la nullità derivi dalle attività compiute dall'aiutante ufficiale giudiziario.

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

Ai sensi dell'art. 492, co. 2, c.p.c. è poi previsto che l'atto di pignoramento debba contenere l'invito rivolto al debitore (ma lo stesso sembra valere anche nei confronti del terzo proprietario⁵¹) ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza in uno dei comuni del circondario, con contestuale avvertimento che, in difetto di tale indicazione o in caso di irreperibilità, le comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria del giudice competente.

L'omissione della formulazione dell'avviso non integrerà un'ipotesi di nullità del pignoramento ma una mera irregolarità⁵², benché in capo al creditore penderà l'onere di dover provvedere alle notifiche in ossequio dei principi che ne regolano tale disciplina⁵³.

Oltre a tale avvertimento - assieme a quello che si vedrà successivamente e avente ad oggetto la possibilità di conversione del pignoramento - ai sensi dell'art. 492, co. 3, c.p.c. va anche riportato al debitore il regime d'impugnazione previsto dall'art. 615, co. 2, c.p.c.⁵⁴

Ai sensi dell'art. 492, co. 4, c.p.c., invece, l'ordinamento prevede il potere/dovere dell'ufficiale giudiziario di stimolare la collaborazione del debitore per il raggiungimento del miglior soddisfacimento del creditore precedente e di quelli eventualmente intervenuti. Il pubblico ufficiale, infatti, nel caso in cui i beni assoggettati al pignoramento non appaiano sufficienti⁵⁵

⁵¹ M. BOVE, *Il pignoramento*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di BALENA, BOVE, Bari, 2006, 138.

⁵² Cass, sez. VI, 12 aprile 2011, n. 8408, in *ForoPlus* e Cass. sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662, in *ForoPlus*.

⁵³ M. BOVE, *Il pignoramento*, cit., 141 e A. SALETTI, *Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da espropriare*, in *Riv. es. forz.*, 2005, 745.

Secondo B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 206 s., con specifica attenzione alla nt. 10, tale omissione potrebbe essere superata con un'autonoma notifica dell'atto di pignoramento o con l'invito a dichiarare la propria residenza o domicilio rivolto in udienza dal creditore al debitore.

⁵⁴ L'omissione di tale avvertimento, essendo mancante un'espressa previsione di nullità, dovrebbe dar luogo ad una mera irregolarità. Conformemente, possono citarsi A. CARRATTA, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017, 43 e G. FINOCCHIARO, *Nuovo avvertimento al debitore esecutato con il pignoramento*, in *Guida al dir.*, 2016, XXIII, 46.

⁵⁵ Secondo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame a tale ipotesi si dovrebbe equiparare quella in cui non pervenga alcun bene. Conformemente, A. RONCO, *sub art. 492 c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, diretto da CHIARLONI, Bologna, 2007, 632.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

per adempiere alle pretese avanzate nel procedimento esecutivo, o sia manifestatamente lunga la durata della liquidazione di quelli già acquisiti, può invitare il debitore a dichiarare l'esistenza di "ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione". Ove il debitore dichiarerà l'esistenza di tali ulteriori beni si darà luogo al fenomeno dell'**estensione del pignoramento**⁵⁶.

La possibilità di un ampliamento dei beni soggetti a pignoramento è presa in considerazione anche dal successivo art. 492, co. 6, c.p.c.

In tale statuizione trova espressa disciplina l'ipotesi in cui a seguito dell'intervento dei creditori il compendio pignorato non risulti più sufficiente. Ove si verifichi tale evenienza, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 499, co. 4, c.p.c., il debitore esecutato dovrà indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente l'esistenza di ulteriori beni pignorabili.

Benché l'ordinamento profili al debitore questo onere di collaborazione al fine di far emergere ulteriori valori da assoggettare al vincolo esecutivo, in materia di ricerca dei beni pignorare rilevano anche altre due disposizioni che attenuano i rischi a cui ci si esporrebbe confidando sulle sole indicazioni fornite dall'ingiunto.

ha formattato: G

ha formattato: esponente

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

In seno alla dottrina non v'è consenso in ordine alle ipotesi in cui il giudice possa compiere la valutazione della capacità satisfattiva dei beni.

Per un primo orientamento tale potere discrezionale si potrebbe esercitare solamente nell'esecuzione mobile in quanto solo in tale ipotesi il giudice potrebbe stimare l'incapienza del pignoramento. Conformemente, C. MICCOLIS, *Pignoramento, ricerca dei beni da pignorare, estensione del pignoramento*, in *Foro it.*, 2005, V, 112 e A. SALETTI, *Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da espropriare*, cit., 747.

⁵⁶ G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3352.

B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 269 ss. individua due meccanismi di estensione.

Il primo sarebbe quello disciplinato ai sensi dell'art. 492, co. 4, c.p.c. Il secondo, invece, sarebbe regolato ai sensi degli artt. 492, co. 6 c.p.c. e 499, co. 4, c.p.c.

La differenza tra le due ipotesi si coglierebbe in ragione del soggetto su cui grava l'onere d'indicazione dei beni a cui estendere il pignoramento. Nella prima fattispecie esso grava sul debitore mentre nell'altra insiste sul creditore (come avveniva nell'abrogato art. 527 c.p.c.).

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

La prima è contenuta nell'art. 492, co. 8, c.p.c. che onera l'ufficiale giudiziario di acquisire, previa istanza del creditore procedente, le scritture contabili del debitore ove questi sia un imprenditore commerciale.

La seconda, invece, è disciplinata ai sensi del nuovo tenore letterale dell'art. 492-bis c.p.c.⁵⁷ avente ad oggetto l'istituto della **ricerca telematica dei beni da pignorare**.

Rispetto al passato, bisogna subito sottolineare come oggi si possano individuare due diversi *modus operandi* di ricerca telematica.

La prima modalità, disciplinata ai sensi dell'art. 492-bis, co. 1, c.p.c., impone che, dopo la notifica del precetto al debitore e su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, l'ufficiale giudiziario possa procedere alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. La citata richiesta, però, non può essere formulata prima della decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 482 c.p.c.⁵⁸

La seconda modalità, invece, prende in espressa considerazione l'ipotesi in cui si verifichi un pericolo nel ritardo. Ai sensi dell'art. 492-bis, co. 2, c.p.c., è statuito che "Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare". Con il verificarsi delle ragioni d'urgenza, la cui sussistenza sarà valutata dal presidente del tribunale con la concessione o meno della propria autorizzazione, è possibile l'avvio della ricerca telematica in un momento antecedente alla notifica del precetto⁵⁹.

Con la recente riforma, peraltro, è stata introdotta anche una nuova causa di sospensione del termine di efficacia del precetto. Lo stesso, *ex art.*

⁵⁷ Per approfondimenti generali sulla novella in materia si rinvia a A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., 176 ss.; F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2023, 274; R. METAFORA, *Titolo esecutivo e pignoramento*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di DIDONE, DE SANTIS, Padova, 2023, 353; A. SIGNORELLI, *sub artt. 492-bis c.p.c., 155-bis disp. att. c.p.c., 155-ter disp. att. c.p.c., 155-quinques disp. att. c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, curato da TISCINI, Pisa Ospedaletto, 2023, 665 ss. Per un approfondimento della disciplina pre-riforma Cartabia, si rinvia a R. METAFORA, *sub art. 492-bis c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 706 ss.

⁵⁸ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 79.

⁵⁹ A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., 177 e C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 79.

ha formattato	... [44]
ha formattato	... [45]
ha formattato	... [46]
ha formattato	... [47]
ha formattato	... [48]
ha formattato	... [49]
ha formattato	... [50]
ha formattato	... [51]
ha formattato	... [52]
ha formattato	... [53]
ha formattato	... [54]
ha formattato	... [55]
ha formattato	... [56]
ha formattato	... [57]
ha formattato	... [58]
ha formattato	... [59]
ha formattato	... [60]
ha formattato	... [61]
ha formattato	... [62]
ha formattato	... [63]
ha formattato	... [64]
ha formattato	... [65]
ha formattato	... [66]
ha formattato	... [67]
ha formattato	... [68]
ha formattato	... [69]
ha formattato	... [70]
ha formattato	... [71]
ha formattato	... [72]
ha formattato	... [73]
ha formattato	... [74]
Formattato	... [75]
ha formattato	... [76]
ha formattato	... [77]

492-bis, co. 3, c.p.c., rimarrà in stasi sino alla “comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma”.

ha formattato: C

Compite le citate formalità e terminato il controllo delle banche dati, secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 492-bis, co. 4, c.p.c., l’ufficiale procedente provvederà a redigere processo verbale dando conto delle fonti consultate e degli esiti raggiunti per proseguire in uno dei modi previsti ai sensi dell’art. 492-bis, c.p.c., commi da 5 a 9.

ha formattato: C

A completare disciplina cui trattasi vi è l’art. 492-bis, co. 10, c.p.c. che prevede in capo al creditore l’onere di depositare unitamente alla nota d’iscrizione al ruolo, al fine di evitare il prodursi dell’inefficacia del pignoramento, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale (ove si ricada nelle ipotesi di cui all’art. 492-bis, co. 2, c.p.c.) e la comunicazione del verbale dell’ufficiale giudiziario sulle ricerche effettuate (o, in alternativa, quello con cui lo stesso ha riscontrato la carenza dei presupposti o il provvedimento del presidente con cui si è rigettata l’istanza del creditore).

ha formattato: C

ha formattato: C

Delle prescrizioni di dettaglio sono previste per pubbliche amministrazioni che gestiscono informazioni utili ai fini della ricerca telematica (art. 155-*quater* disp. att. c.p.c.) e per il governo del mal funzionamento dei servizi (art. 155-*quinques* disp. att. c.p.c.).

ha formattato: C

ha formattato: C

3.3. Il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, la conversione e la riduzione del pignoramento.

Formattato: infratesto

Benché possa ritenersi ipotesi statisticamente più frequente l’apposizione del vincolo, non è scontato che dopo aver incaricato l’ufficiale giudiziario il pignoramento venga poi eseguito o che, una volta compiuto, rimanga immutabile dal punto qualitativo o quantitativo.

Ove si verificano tali evenienze si è soliti parlare, rispettivamente, di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, di conversione e di riduzione del pignoramento.

Si parla di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario quando l’ingiunto procede a versare al primo una determinata quantità di denaro al fine di evitare il pignoramento.

Ex art. 494 c.p.c. è possibile distinguere due *species* di pagamento.

ha formattato: C

La prima è disciplinata al co. 1 del citato articolo. Ai sensi di tale disposizione è previsto che il debitore, per evitare *in extremis* il pignoramento,

ha formattato: C

ha formattato: C

possa versare all'ufficiale giudiziario una quantità di danaro⁶⁰ corrispondente alla somma del credito per cui si procede unita a quella a cui ammontano le spese della procedura così come riportate nell'atto di precetto⁶¹. Il pagamento osta al pignoramento solamente ove l'ingiunto autorizzi l'ufficiale giudiziario a consegnare il capitale conferito al creditore⁶².

Sarà compito dell'ufficiale giudiziario stimare la congruità della somma versata rispetto al *quantum* dovuto. Tale valutazione potrà essere censurata tanto dal debitore, con l'opposizione all'esecuzione, che dal creditore, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi⁶³.

La seconda tipologia di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, è disciplinata ai sensi del successivo co. 2. Con essa il debitore impedisce il pignoramento mantenendo, però, la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito⁶⁴.

E', inoltre, prevista *ex art. 494, co. 3 c.p.c. in capo al debitore* la possibilità di procedere al deposito delle somme in sostituzione dei beni pignorati.

ha formattato: C

ha formattato: C

⁶⁰ In aderenza al principio di diritto espresso in Cass., sez. lav., 13 ottobre 1998, n. 10119, in *OneLegale*, non possono essere considerati fungibili dello stesso le cambiali, gli assegni o qualsiasi altra forma di pagamento. Secondo T. SALVIONI, *sub art. 494, in Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 722 s., se portata all'estremo questa soluzione sarebbe irragionevole in quanto l'ufficiale giudiziario dovrebbe poter accettare il pagamento ove compiuto tramite assegno circolare.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

⁶¹ Cass., sez. III, 2 dicembre 2008, n. 28627, in *ForoPlus*. Secondo N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2017, 196, a tali somme dovranno aggiungersi anche gli interessi maturati e la svalutazione monetaria sopravvenuta che saranno liquidate in via forfettaria dall'ufficiale giudiziario.

ha formattato: C

Formattato: testo

⁶² Conformemente, Cass., sez. I, 12 luglio 1984, n. 4099, in *ForoPlus*. Tale pronuncia ha infatti statuito che il pagamento all'ufficiale abbia necessariamente carattere liberatorio e che per questo non possa essere fatto con riserva di ripetizione.

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

In via adesiva anche Trib. Rovigo, 1 settembre 2010, n. 384, in *OneLegale*.

⁶³ F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., 282. *Contra*, però, sembrerebbe essere Trib. Firenze, 17 ottobre 2000 secondo quanto riportato da C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 83, nt. 59, ult. periodo.

ha formattato: C

Formattato: testo

⁶⁴ E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 177.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

All'ingiunto, ove non voglia subire gli effetti negativi della procedura, è riconosciuta la facoltà di procedere al pagamento all'ufficiale giudiziario di una somma pari all'importo del credito e delle spese aumentata di due decimi. Tale dazione di danaro, però, non viene eseguita al fine di estinguere il debito ma solo a titolo di deposito ed in sostituzione dei beni che si stavano per assoggettare a pignoramento⁶⁵.

E' possibile che, dopo l'esecuzione dello stesso, il bene oggetto del pignoramento possa essere oggetto di variazioni sia qualitative che quantitative.

Attraverso la **conversione del pignoramento** l'ingiunto, a seguito di una propria istanza presentabile solo una volta⁶⁶ per tutto il corso del giudizio, può liberare dal vincolo pignoratorio beni mobili o immobili procedendo al versamento di una somma stabilita dal giudice con ordinanza.

Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 495 c.p.c. e si articola nella seguente sequenza: a) il debitore (ma è riconosciuto tale potere anche ai terzi⁶⁷) deve presentare, anche oralmente e in udienza, istanza di

ha formattato: G

⁶⁵ T. SALVIONI, *sub art. 494*, cit., 726 s.

⁶⁶ Questo limite è esteso anche ai successori del debitore ove quest'ultimo abbia già presentato l'istanza. Conformemente Cass., sez. III, 12 dicembre 2013, n. 27852, in *ForoPlus*.

Parimenti, la giurisprudenza impone il divieto di reiterazione dell'istanza anche nel caso in cui la stessa venga dichiarata inammissibile. Conformemente, Cass., sez. III, 21 giugno 2017, n. 15362, in *DeJure*.

Su quest'ultimo punto, però, in dottrina *contra* può citarsi G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3579 che sostiene che in ragione della *ratio* dell'art. 495 c.p.c., il limite alla proposizione dell'istanza opererebbe solo nel caso in cui vi sia stato un inadempimento del debitore alle prescrizioni dettate dal giudice con l'ordinanza di conversione.

⁶⁷ Non ci si riferisce al solo caso del terzo proprietario, previsto espressamente ai sensi dell'art. 604 c.p.c. (per approfondimenti sull'istituto si rinvia a C. SPACCAPELO, *sub art. 604 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 1263 ss.), in quanto potrebbe essere riconosciuto l'interesse anche di altri soggetti alla liberazione dal vincolo. Conformemente, G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3576, riconosce la legittimazione a presentare istanza di conversione anche al coniuge in regime di comunione legale dei beni non esecutato.

Parimenti, anche giurisprudenza riconosce la legittimazione del terzo a proporre istanza di conversione. Conformemente, Cass., sez. II, 6 aprile 2009, n. 8250, in *OneI legale*, con cui si è ammessa l'istanza proposta dal terzo

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

conversione prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita del bene; b) unitamente l'ingiunto, a pena di inammissibilità della richiesta, deve depositare una somma, che sarà poi versata dal cancelliere in un istituto di credito individuato dal giudice, almeno pari ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento; c) il giudice, instaurato il contraddittorio tra le parti⁶⁸, determina con ordinanza⁶⁹ la somma di denaro da sostituire al bene pignorato entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Una volta determinata la somma, il debitore dovrà procedere al versamento della stessa. Per espressa previsione del co. 4, il giudice può

diventato proprietario di un immobile a seguito di una pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.

⁶⁸ La mancata instaurazione del contraddittorio secondo la giurisprudenza formatasi in seno al giudice di legittimità non da luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio.

Ove non si siano convocati i creditori, tale vizio può essere rilevato solo su istanza dell'interessato che non aveva avuto modo di precisare il suo credito. Conformemente, si possono citare Cass., sez. un., 19 luglio 1990, n. 7378, con nota di B. CAPPONI, *Conversione del pignoramento e sospensione del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 1991, III, 1, 811 ss. e Cass., sez. III, 29 marzo 1989, n. 1490, in *OneLegale*.

Nel caso in cui non sia instaurato il contraddittorio con il debitore, invece, l'insegnamento del giudice di legittimità si esprime per la possibilità di far valere tale invalidità con l'opposizione proposta contro il successivo atto esecutivo ex art. 617 c.p.c.

⁶⁹ Secondo la giurisprudenza tale provvedimento non avrebbe attitudine decisoria. Si afferma questo in quanto, benché con tale rimedio non sia criticabile l'accertamento dell'importo dei crediti non contestati, con l'opposizione agli atti esecutivi si potrebbe censurare la conformità della somma determinata per la conversione con i criteri previsti dall'art. 495 c.p.c. e per contestare l'esistenza e l'ammontare dei singoli crediti.

Conformemente, si può citare Cass., sez. III, 28 settembre, 2009, n. 20733, con nota di B. CAPPONI, *La verifica anticipata dei crediti nell'espropriazione forzata: vecchie soluzioni, nuovi problemi.*, in *Riv. es. forz.*, 2010, 312 ss.

Attesa questa inattitudine decisoria dell'ordinanza di conversione, sussisterebbe in ogni momento l'interesse del debitore all'accertamento del *quantum* dovuto. In via adesiva, si può citare G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3578.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

autorizzare l'ingiunto a depositare la somma attraverso rateizzazioni mensili in un numero non superiore a trentasei.

Ai sensi dell'art. 495, n. 5, c.p.c. sono disciplinate le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione al versamento del debitore. Tale situazione si realizza ove l'ingiunto non versi tempestivamente le somme o, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale, non provveda al pagamento della rata in quindici giorni. Verificatasi la decadenza dal privilegio della conversione⁷⁰, il giudice procederà a mettere in vendita il bene pignorato su istanza del creditore procedente o di altro munito di titolo esecutivo.

Una volta pronunciata l'istanza di conversione, con il medesimo provvedimento si provvede a statuire che le cose oggetto del pignoramento saranno liberate dal vincolo una volta che verrà versata per intero la somma, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 495, co. 5, c.p.c.

Infine, è possibile che l'oggetto del pignoramento subisca delle variazioni in diminuzione. Tale fenomeno è governato dall'istituto **riduzione del pignoramento**⁷¹.

Ai sensi dell'art. 496 c.p.c. è previsto che il giudice, nel caso in cui il valore dei beni oggetto del pignoramento superi il valore della somma dei crediti messi in esecuzione e delle spese, possa disporre la riduzione cui si sta trattando.

In materia bisogna distinguere due ipotesi.

⁷⁰ Benché la decadenza avvenga in via automatica è necessario comunque che la stessa venga dichiarata dal giudice. Conformemente, in giurisprudenza può citarsi Cass., sez. III, 15 aprile 1989, n. 1812, in *ForoPlus*. Per approfondimenti, in dottrina può citarsi R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 47.

⁷¹ In tema di riduzione del pignoramento assume estrema rilevanza il tema delle conseguenze che possono derivare dal **pignoramento sproporzionato o abnorme**. La disciplina contenuta nell'art. 496 c.c. va coordinata con le prescrizioni in tema di responsabilità degli agenti. Non sembra che questi siano soggetti alla responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass., sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8464, in *ForoPlus*) ma il risarcimento del danno provocato dal pignoramento sproporzionato potrà essere avanzata proponendo nell'opposizione agli atti esecutivi la responsabilità aggravata del creditore ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c. (Cass., sez. III, 11 giugno 2012, n. 9445, in *ForoPlus*).

Per ulteriori approfondimenti G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3752 s. e G. LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966, 275.

ha formattato: G

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

Formattato: testo

ha formattato: C

La prima ha ad oggetto il caso in cui il pignoramento sia stato eseguito presso più soggetti terzi. In questa evenienza il debitore potrà ottenere una riduzione soggettiva dei soggetti sottoposti al vincolo e la stessa sarà operata dal giudice dell'esecuzione che, su istanza⁷² proposta dall'ingiunto in applicazione dell'art. 546, co. 2, c.p.c.⁷³, potrà rimodulare il pignoramento nella soglia massima del valore del credito per cui si agisce aumentato della metà⁷⁴.

La seconda fattispecie, invece, riguarda l'ipotesi in cui il pignoramento si compiuto su un bene il cui valore supera l'importo delle spese e dei crediti dedotti nella procedura.

Ai sensi dell'art. 496 c.p.c.⁷⁵ è possibile che il giudice, su istanza del debitore ma anche d'ufficio, possa procedere alla riduzione del pignoramento con ordinanza che sarà revocabile o modificabile finché non sia messa in esecuzione ai sensi dell'art. 487 c.p.c. Il citato provvedimento sarà emesso dal giudice sulla base di una cognizione sommaria della

⁷² Dubbio è se tale istanza possa essere proposta o meno già prima della dichiarazione del terzo.

Secondo una prima tesi sostenuta da A. SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, in *Riv. es. forz.*, 2008, 288, la stessa potrebbe essere proposta anche prima della dichiarazione in quanto è quest'ultima a perfezionare il vincolo e l'istituto, per avere un impatto pratico non residuale e limitato, dovrebbe essere esperibile prima di tale momento.

Per una seconda tesi, sostenuta tra gli altri da C. VELLANI, *Sul momento in cui il giudice dell'esecuzione può disporre la riduzione del pignoramento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 708, si dovrebbe attendere il momento successivo alla dichiarazione del terzo per comprendere in maniera corretta quale sarebbe il quadro delle pretese creditorie da soddisfare e dei beni in gioco.

⁷³ Per questa soluzione G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3570 s.

Per un approfondimento sulla disciplina detta ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si possono citare V. BARONCINI, M. MONTANARI, *sub art. 546 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 970 ss.

⁷⁴ A. SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, cit., 289.

⁷⁵ Per approfondimenti sull'istituto può citarsi T. SALVIONI, *sub art. 496 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 739 ss.

Formattato: testo

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

commisurazione del vincolo ai crediti⁷⁶ ed è impugnabile, ove abbia avuto attuazione, secondo la disciplina dettata ex art. 617 c.p.c.⁷⁷

ha formattato: C

3.4. Il pignoramento cumulativo e quello successivo.

Benché non risulti statisticamente frequente⁷⁸, il nostro ordinamento prevede la possibilità che più creditori possano pignorare il medesimo bene con un unico atto.

Questa fattispecie, denominata pignoramento cumulativo, è regolata dall'art. 493, co. 1, c.p.c. Il citato articolo statuisce proprio che più creditori «possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene».

ha formattato: G

La ratio della disciplina sembrerebbe doversi rinvenire nel perseguimento delle ragioni di economia processuale in quanto la stessa, riconoscendo il cumulo dei pignoramenti eseguiti da più creditori sul medesimo bene, permetterebbe di evitare la sovrapposizione di più procedure esecutive⁷⁹.

ha formattato: C

E', inoltre, possibile che nella pratica vengano compiuti più pignoramenti su un bene e si verifichi un cumulo successivo degli stessi o si renda necessaria la loro riunione. Questa situazione è definita quale pignoramento successivo ed è disciplinata ai sensi dell'art. 493, co. 2, c.p.c., il quale ammette espressamente la possibilità che il bene sul quale sia già stato compiuto un pignoramento possa essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori⁸⁰.

ha formattato: G

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

⁷⁶ A. BARLETTA, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002, 165 ss.

⁷⁷ G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3571.

⁷⁸ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 267.

⁷⁹ T. SALVIONI, *sub art. 493 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 717.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

Sembrerebbe che la possibilità di concorso di pignoramenti cui trattasi possa presentarsi nelle ipotesi di solidarietà attiva, ovvero quando dal titolo esecutivo emerga la contitolarietà di più soggetti, o nei casi in cui si sia dato luogo ad una successione di più soggetti nella medesima posizione giuridica.

Formattato: testo

⁸⁰ La dottrina ammette anche che il nuovo pignoramento possa essere compiuto al dal primo creditore pignorante senza che si abbia eccessività del

I più pignoramenti, per espressa previsione dettata dall'art. 493, co. 3, c.p.c. che risulta applicabile tanto al caso del pignoramento cumulativo che di quello successivo, risulteranno indipendenti tra di loro⁸¹ e la posizione del secondo creditore pignorante sarà assimilata a quella di quello intervenuto⁸². Tutto questo comporta che sarà sufficiente l'istanza di un solo creditore per procedere alla vendita del bene e che la rinuncia di quello che ha iscritto al ruolo la causa non comporterà l'estinzione del processo esecutivo⁸³.

3.5 L'invalidità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento.

In conclusione al paragrafo meritevole di approfondimento sono i temi dell'invalidità e dell'inefficacia del pignoramento.

Partendo dall'**invalidità del pignoramento**, bisogna subito prendere atto di come tale istituto non goda di puntuale e specifica codificazione e per l'individuazione delle ipotesi che rientrano in tale fattispecie sia necessario rinviare ai principi generali della materia, disciplinati ai sensi degli artt. 156 c.p.c. e ss., e alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, la quale

vincolo atteso che quello successivo potrebbe cautelare il precedente dall'invalidità dei quello eseguito per primo. Conformemente, B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 267.

⁸¹ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 267 e G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3566.

⁸² G.N. NARDO, *Il pignoramento*, cit., 3566.

B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 267 sottolinea anche che, proprio in ragione di tale equiparazione, il pignoramento successivo si potrà distinguere in tempestivo, il quale permetterebbe al creditore chirografario di concorrere sul ricavato della vendita del bene sulla base del diritto dedotto in esecuzione, e tardivo.

⁸³ Cass., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61, in *ForoPlus*. Per approfondimenti in dottrina possono citarsi B. CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento dei creditori titolati*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1715 e P. FARINA, *Caducazione del titolo esecutivo e chiusura anticipata dell'espropriazione: quali effetti nei confronti dei creditori intervenuti e dell'acquirente in vendita forzata?*, in *Riv. es. forz.*, 2012, 497.

Al fine di evitare fraintendimenti sembra comunque necessario rimarcare che non si darà luogo all'esecuzione solo ove nella procedura sia ancora presente un creditore munito di titolo esecutivo.

Formattato: infratesto

ha formattato: G

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: G

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

permette di riconoscere natura relativa ai citati vizi in quando gli stessi devono essere censurati nel termine perentorio di venti giorni⁸⁴.

Pur vero quanto appena riportato, va registrata la tendenza della giurisprudenza, aderendo ad autorevolissima dottrina⁸⁵, a riconoscere ipotesi di vera e propria nullità assoluta/inesistenza del pignoramento che sarebbe rilevabile anche d'ufficio e oltre i termini previsti per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. Affianco a queste ipotesi se ne individuano altre che prevedono un'invalidità derivante da vizi di merito e che per questo sono estranee alla fattispecie di perfezionamento dell'atto.

Secondo il quadro delineato dalla giurisprudenza sembra possibile individuare tre *subspecies* di invalidità, ovvero:

1) la **nullità sostanziale del pignoramento**.

Tale invalidità si presenta nel caso di vizi "di merito" ed è censurabile attraverso l'opposizione *ex art. 615, co. 2, c.p.c.*

Nell'ambito di tali ipotesi rientrano i casi in cui il pignoramento colpisce i beni assolutamente e relativamente impignorabili⁸⁶. Non è riconosciuta dalla giurisprudenza, salvo poche eccezioni, la possibilità di rilievo d'ufficio di tale anomalia in quanto le regole sull'impignorabilità sarebbero a tutela non di un interesse pubblico ma di quello privato del debitore⁸⁷;

2) la **nullità formale relativa del pignoramento**.⁸⁸

⁸⁴ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 259.

⁸⁵ C. CALVOSA, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, Milano, 1953, *passim* e E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 259.

⁸⁶ Cass., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23158, in *OneLegale*;

Per un approfondimento sulla figura dell'impugnabilità si rinvia a A. BONAFINE, *sub artt. 514, 515, 516 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 836 ss. e V. BARONCINI, M. MONTANARI, *sub art. 545 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 963 ss.

⁸⁷ Cass., sez. III, 24 marzo 1979, n. 1709, in *OneLegale* e Cass., sez. III, 8 luglio 1978, n. 3432, in *OneLegale*

Fanno eccezione i casi in cui le regole di impignorabilità siano poste a tutela non di un interesse pubblico ma di un interesse pubblicistico e che giustifica quindi il rilievo officioso della violazione delle regole sulla pignorabilità del bene. In giurisprudenza si riconoscono le ipotesi dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici (Cass., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6548, in *OneLegale*).

⁸⁸ A tali ipotesi si potrebbero aggiungere anche quelle della mancata indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indicazione

ha formattato: C

ha formattato: G

Formattato: Rientro: Prima riga: 0,68 cm

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

Questa forma di nullità è considerata censurabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. al fine di far valere quelle che possono essere considerate mere irregolarità del pignoramento. Tra le ipotesi che ricadono in questa forma particolare di invalidità rientrano: a) l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario che ha operato il pignoramento⁸⁹ o l'esecuzione del pignoramento da parte dell'aiutante ufficiale giudiziario⁹⁰; b) l'omessa indicazione degli estremi del titolo esecutivo nell'atto di pignoramento⁹¹; c) la mancata indicazione nel pignoramento immobiliare degli estremi previsti ex art. 555, co. 1, c.p.c. sempre che tale carenza non comporti l'assoluta incertezza del bene⁹²; d) la mancanza nel pignoramento immobiliare della sottoscrizione del difensore munito di procura⁹³; e) il pignoramento immediato eseguito su autorizzazione del giudice incompetente⁹⁴; f) il mancato compimento del pignoramento nei confronti del terzo pignorato⁹⁵; g) la mancata ingiunzione nel caso in cui si proceda per il pignoramento immobiliare e presso terzi⁹⁶;

3) la **nullità assoluta/inesistenza del pignoramento.**

La figura cui ora trattasi ha avuto creazione giurisprudenziale e ha un sistema di rilevazione atipico posto che la stessa potrebbe essere sollevata d'ufficio in ogni tempo dal giudice dell'esecuzione o potrebbe essere eccepita dalle parti anche oltre i termini ex art. 617 c.p.c., ovvero entro i venti

ha formattato: C

ha formattato: G

ha formattato: C

dell'udienza di comparizione senza il rispetto del termine ex art. 501 c.p.c. nel pignoramento presso terzi e della nullità della notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare e presso terzi. Conformemente, B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 263.

⁸⁹ Cass., sez. III, 27 giugno 1990, n. 6544, in *ForoPlus*.

⁹⁰ Cass., sez. III, 9 aprile 2003, n. 5583, in *ForoPlus*.

⁹¹ Cass., sez. III, 24 maggio 2003, n. 8239, in *ForoPlus*, la quale riconosce che il pignoramento può essere giuridicamente inesistente solo se difettino gli elementi previsti ai sensi dell'art. 543 c.p.c.

⁹² Cass., sez. III, 4 settembre 1985, n. 4612, in *ForoPlus*.

⁹³ Cass., sez. III, 26 luglio 1997, n. 7017, in *ForoPlus*.

⁹⁴ Cass., sez. III, 15 maggio 1971, n. 1426, in *Foro it.*, 1972, I, 176.

⁹⁵ Cass., sez. III, 29 maggio 1973, n. 1606, in *OneLegale*.

⁹⁶ Non sembra infatti che dia luogo a nullità formale la carenza dell'ingiunzione ove si proceda per il pignoramento mobiliare e nel caso in cui le cose pignorate rimangano nell'immobile del debitore. Conformemente, B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 262 e S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 72.

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

giorni successivi dal compimento degli atti collegati al pignoramento⁹⁷. Le ipotesi in cui si è riconosciuto tale vizio sono: a) quella in cui il pignoramento sia eseguito prima del decorso di dieci giorni dalla notificazione del precetto⁹⁸; b) quella in cui il pignoramento viene eseguito con una forma diversa da quella che si vuole realizzare⁹⁹; c) quella in cui il pignoramento sia eseguito da un soggetto diverso dall'ufficiale giudiziario¹⁰⁰.

Venendo ora all'istituto dell'**inefficacia del pignoramento**, tale figura è disciplinata ai sensi dell'art. 497 c.p.c. Il citato articolo dispone che il vincolo perda di efficacia ove non venga richiesta l'assegnazione o la vendita del bene avvinto dal medesimo¹⁰¹.

Discusse sono le modalità con le quali possa essere rilevata la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

⁹⁷ Cass., sez. III, 16 gennaio 2007, n. 837, in *OneLegale*, Cass. sez. III, 6 agosto 1964, n. 2253, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 1455; Trib. Roma, sez. IV-bis, 2 settembre 2010, n. 17775, in *OneLegale*.

In dottrina F. BUCOLO, *Della pretesa inesistenza del pignoramento immobiliare e della sua deducibilità con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.*, in *Giur. it.*, 1965, I, 1460 definisce l'operatività del rilievo di questa invalidità come a "corrente alternata".

Rimarrebbero comunque assolutamente residuali, e confinate ai casi patologicamente più gravi, le ipotesi in cui questo sistema di rilevazione della nullità potrebbe superare le prescrizioni contenute negli artt. 530, co. 1, c.p.c., 569, co. 2, c.p.c. e 2929 c.c. Conformemente, A. BONSIGNORI, *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione*, Milano, 1988, *passim* e R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 410 ss.

⁹⁸ Cass., sez. III, 6 aprile 1973, n. 973, in *OneLegale*. Secondo tale pronuncia in tale ipotesi a nulla rileva il mancato adempimento del debitore dopo il termine.

⁹⁹ Trib. Salerno, 1 febbraio 1955, citata da B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 265, spec. nt. 106.

¹⁰⁰ Conformemente, si possono citare Cass., n. 5583/2003, cit. e Pref. Leonfronza, 21 novembre 1960, citata da F. BUCOLO, *Il procedimento di esecuzione*, Padova, 1967, 238. La prima delle citate pronunce prende in considerazione il caso in cui il pignoramento sia eseguito da un commesso addetto all'U.N.E.P. mentre la seconda quello in cui sia compiuto da un messo di conciliazione

¹⁰¹ Per ulteriori approfondimenti sull'istituto in esame si rinvia a in T. SALVIONI, *sub art. 497 c.p.c., Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 745 ss.

ha formattato: G

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: C

ha formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Secondo una prima tesi, formatasi nella giurisprudenza risalente¹⁰², si sarebbero potute censurare l'istanza di vendita o di assegnazione, pervenute dopo il decorso del termine di quarantacinque giorni dall'atto di pignoramento, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta entro venti giorni dalla data di conoscenza legale di tali istanze.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Per una seconda tesi, anch'essa sostenuta da una risalente corrente giurisprudenziale¹⁰³, tale fattispecie andrebbe censurata con l'opposizione all'esecuzione in ragione del fatto che con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento si concretizzerebbe l'estinzione del processo e i creditori perderebbero la loro legittimazione a procedere nell'espropriazione.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Un'ultima tesi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria¹⁰⁴ e dalla giurisprudenza più recente¹⁰⁵, identifica l'avvenuta inefficacia del precetto come una causa di estinzione atipica, la quale imporrebbe l'applicazione della disciplina dettata ai sensi dell'art. 630 c.p.c.¹⁰⁶, e che potrebbe essere eccepita dalla parte interessata ma anche rilevata d'ufficio dal giudice, purché tali attività vengano compiute entro la prima udienza successiva allo scadere del termine previsto ai sensi dell'art. 497 c.p.c.¹⁰⁷

Pare ragionevole porre adesione all'ultimo orientamento riportato. Il secondo, infatti, non sembra dare risalto al chiaro disposto dell'art. 630 c.p.c. Il primo, invece, non approfondisce il parallelismo tra decorrenza del termine ex art. 497 c.p.c. e inattività delle parti e per questo non considera il

ha formattato: C

¹⁰² Cass., sez. III, 15 novembre 2000, n. 14821, in *ForoPlus*.

¹⁰³ Cass., sez. III, 28 marzo 1995, n. 3662, in *ForoPlus* e Cass., sez. III, 30 gennaio 1982, n. 596, in *ForoPlus*.

¹⁰⁴ A. SALETTI, voce *Estinzione del processo*, in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1994, 16; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, cit., 164; F. TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 135 s.

¹⁰⁵ Cass., sez. III, 12 settembre 2014, in *ForoPlus*; Cass., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9624, in *ForoPlus*; Cass., sez. I, 23 marzo 1994, n. 2757, in *ForoPlus*.

¹⁰⁶ Per approfondimenti all'istituto, si rinvia a A. STROPPARO, *sub art. 630 c.p.c.*, *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 1590 ss.

¹⁰⁷ Secondo A. SALETTI, *sub artt. 630 c.p.c. e 2668 ter c.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI, SASSANI, Torino, 2009, 216, per non incorrere in decadenze l'istanza dovrebbe essere presentata dall'interessato prima dell'udienza mentre, per considerare tempestiva l'attività del magistrato, il giudice dovrà rilevarla e pronunciarla prima dell'udienza.

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

nuovo dettato previsto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. che sconsiglia la censurabilità dell'inefficacia del pignoramento con il rimedio previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

La dichiarazione d'inefficacia del pignoramento produce efficacia *ex nunc* non rendendo inefficaci *ab origine* gli atti esecutivi compiuti dal creditore e non aprendo, allora, ad una sua condanna per responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.¹⁰⁸

ha formattato: C

ha formattato: C

4. L'iscrizione al ruolo, designazione del giudice dell'esecuzione e le altre attività processuali.

Trattato l'istituto del pignoramento, è ora possibile prendere in considerazione alcuni elementi specifici relativi allo svolgimento del processo.

In primis è doveroso parlare dell'iscrizione della causa al ruolo. Per poter procedere a tale attività, che si realizzerà attraverso modalità telematiche, è necessario che l'ufficiale giudiziario consegni "senza ritardo" il processo verbale dell'avvenuto pignoramento (nel caso in cui si tratti di pignoramento mobiliare) o l'atto di citazione (ove si sia proceduto per il pignoramento presso terzi) o l'atto di pignoramento immobiliare¹⁰⁹. Il creditore dovrà procedere all'incombenza cui trattasi nel termine di quindici (per il caso in cui si tratti di pignoramento mobiliare, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 518, co. 6, c.p.c., e immobiliare, *ex art.* 557, co. 2, c.p.c.) o trenta giorni (nel caso di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543, co. 4, c.p.c., e di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, *ex art.* 521-*bis*, co. 5, c.p.c.) dal momento dell'avvenuta consegna da parte dell'ufficiale giudiziario.

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

Assieme all'iscrizione della causa al ruolo, che può essere presentata anche da soggetti diversi dal creditore ai sensi dell'art. 159-*ter* disp. att. c.p.c., il soggetto procedente dovrà provvedere a depositare anche le copie conformi del precetto e del pignoramento.

ha formattato: C

La nota d'iscrizione al ruolo, il processo verbale di pignoramento (o, in alternativa, l'atto di citazione nel pignoramento presso terzi o l'atto di pignoramento immobiliare) e le copie conformi di titolo esecutivo e precetto confluiranno nel fascicolo dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 488 c.p.c., è quello in cui saranno inseriti tutti gli ulteriori atti compiuti dal giudice, dal

¹⁰⁸ F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., 300.

¹⁰⁹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 69.

cancelliere, dall'ufficiale giudiziario e tutti gli altri documenti e atti depositati dalle parti e da eventuali altri interessati.

Conclusi questi incombeni, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 484, co. 2, c.p.c., il presidente del tribunale, a seguito del deposito del fascicolo a cura del cancelliere, provvederà a designare il giudice dell'esecuzione entro due giorni.

Durante il processo i poteri ordinatori e direttivi vengono esercitati dal giudice dell'esecuzione e di fronte ad esso si svolgono le udienze previste espressamente dalla legge o da lui disposte, con osservanza delle formalità previste dall'art. 485 c.p.c., quanto ritenga necessario sentire le parti.

Le eventuali richieste saranno proposte al giudice dell'esecuzione in via orale, se formulate in udienza, o tramite istanza ai sensi dell'art. 486 c.p.c.

Durante il processo, oltre alle comunicazioni e le notificazioni, è previsto che sia data pubblicità telematica, su una piattaforma denominata **portale delle vendite pubbliche**¹¹⁰, di taluni avvisi che possono interessare il pubblico ai sensi dell'art. 490 c.p.c. Tale incombenza è prevista a pena di estinzione del processo esecutivo¹¹¹.

Oltre alla citata forma di pubblicità, ne sono previste due ulteriori ai sensi dell'art. 490, co. 2 e 3, c.p.c.

ha formattato: G

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: testo

5. L'intervento dei creditori.

Come detto in apertura, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 2741 c.c. tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le specifiche cause di prelazione.

La citata disposizione introduce, quindi, il principio della *par condicio creditorum*. Pur vero questo, però, è comunque previsto, in capo ai creditori diversi dal procedente, l'onere di attivarsi per subentrare nella procedura al fine di poter poi materialmente ottenere soddisfazione delle loro pretese.

Per l'esecuzione forzata tale onere è dettato dalla disciplina prevista dall'ordinamento relativamente all'**intervento dei creditori**. Solo con tale atto, infatti, sarà permesso ai creditori intervenuti di concorrere con il creditore procedente alla ripartizione del ricavato della vendita del bene

ha formattato: C

ha formattato: G

¹¹⁰ Per approfondimenti sul tema si rinvia a A. ROSSI, *Portale delle vendite pubbliche*, in www.ius.giuffre.it.

¹¹¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 70 s.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

pignorato in misura proporzionale al diritto vantato nei confronti dell'esecutato¹¹².

L'intervento degli aventi diritto può essere provocato o spontaneo.

Si parla di **intervento provocato** quando per determinati creditori è previsto uno specifico avviso a seguito del pignoramento di un bene specifico¹¹³.

La disciplina cui trattasi è regolata ai sensi dell'art. 498 c.p.c. che, al co. 1, prevede che debbano essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che vantano specifiche cause di prelazione sul bene oggetto del pignoramento. La *ratio* di tale disciplina si rinviene in ragione dell'effetto purgativo della vendita forzata in quanto, una volta conclusasi tale procedura, il compratore acquisirà il bene privo da vincoli con conseguente perdita dei diritti di preferenza previsti in capo ai creditori¹¹⁴.

Destinatari di questa *provocatio ad agendum* si considerano non solamente i creditori titolari un diritto di prelazione¹¹⁵ ma anche quelli che vantano un

ha formattato: G, Colore carattere: Automatico

ha formattato: C

ha formattato: C, Colore carattere: Automatico

¹¹² C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 91 e J. PICCININNI, *sub art. 499 c.p.c., Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 758.

¹¹³ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 306 e O. DESIATO, *L'intervento dei creditori*, in *Diritto processuale civile*, diretto da Dittrich, III, Milano, 2019, 3604.

¹¹⁴ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 306 e J. PORCELLI, *sub art. 498 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 751.

¹¹⁵ In questa subcategoria, oltre ai creditori iscritti, rientrano i titolari di: a) ipoteca su beni immobili o mobili ai sensi dell'art. 2810 c.c.; b) diritto di garanzia sui diritti di proprietà industriale *ex art.* 137 d.lgs., 10 febbraio 2005, n. 30; c) privilegio che spetta al venditore di autovetture o banche autorizzate ad erogare prestiti con garanzie sui macchinari ai sensi dell'art. 2762 c.c.; d) diritto a concludere il preliminare *ex art.* 2645-bis c.c.; e) privilegio per la vendita sui macchinari secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della l. 28 novembre 1965, n. 1329 e f) agli istituti di credito erogatori di finanziamenti bancari ai sensi dell'art. 46 d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385. In via adesiva si possono citare G. CAMPESE, *L'obbligo di informare i creditori muniti di prelazione risultante dai pubblici registri (art. 498)*, in *Codice commentario delle esecuzioni civili*, a cura di ARIETA, DE SANTIS, DIDONE, Milano, 2016, 442 e J. PORCELLI, *sub art. 498 c.p.c.*, cit., 751 s.

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

diritto reale di godimento ai sensi dell'art. 2812 c.c.¹¹⁶, che hanno iscritto sul bene una domanda revocatoria ex art. 2652 c.c.¹¹⁷ e coloro che sono titolari di un diritto di credito nei confronti del coniuge non debitore assoggettato all'espropriazione¹¹⁸. Oltre ai soggetti citati, destinatario dell'avviso è anche il creditore che ha eseguito un sequestro sui beni pignorati ai sensi dell'art. 158 disp. att. c.p.c.

I soggetti onerati di procedere a tale attività sono il creditore pignorante, o uno di quelli eventualmente intervenuti e muniti di titolo esecutivo¹¹⁹, colui che ha ottenuto la conversione del sequestro in pignoramento. Sarebbe, inoltre, gravare sul notaio delegato alle operazioni l'obbligo di segnalare al giudice dell'esecuzione il mancato compimento dell'avviso¹²⁰.

L'avviso - che si ritiene debba essere sottoscritto dal precedente o dal suo difensore munito di procura e poi notificato nel termine non perentorio - deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate oltre all'ufficio di fronte al quale si svolge il processo¹²¹.

L'omissione dell'attività appena descritta darà luogo all'improcedibilità dell'esecuzione benché, in ragione della non perentorietà del termine, l'intervento spontaneo del creditore vantante il privilegio possa sanare il vizio¹²². Si segnala che, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 498, co. 3, c.p.c., non vi sia la possibilità per il giudice di provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita nel caso in cui non sia stata data prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso.

¹¹⁶ G. SANTAGADA, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova espropriazione forzata*, a cura di DELLE DONNE, Bologna, 2017, 277 e G. TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 213.

¹¹⁷ Trib. Rieti, 11 agosto 2009, n. 466, in *OneLegale*.

¹¹⁸ Cass., sez. III, 31 marzo 2016, n. 6230, in *OneLegale* e Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575, in *OneLegale*.

¹¹⁹ A. BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1996, 122

¹²⁰ In giurisprudenza, si pronuncia in via adesiva Trib. Firenze, 16 marzo 2000, in *ForoPlus*. Conformemente, in dottrina, F. CABRINI, *sub art. 498 c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, diretto da CARPI, TARUFFO, Milano, 2017, 2780.

¹²¹ F. PORCELLI, *sub art. 498 c.p.c.*, cit., 753.

¹²² O. DESIATO, *L'intervento dei creditori*, cit., 3604 s. L'irregolarità di cui si sta trattando, secondo il citato A., sembrerebbe comunque sanata ove non venga proposta nei termini l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Venendo ora all'**intervento spontaneo**¹²³, la disciplina di riferimento è dettata ai sensi dell'art 499 c.p.c.

ha formattato: G

Il co. 1 del citato articolo impone che l'ingresso nell'esecuzione sia garantito ai creditori muniti di titolo esecutivo e a coloro che, eccezionalmente, possano subentrare anche senza disporre dello stesso¹²⁴.

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

Ai sensi del co. 2 dell'art. 499 c.p.c. è previsto che l'ingresso nel processo dei creditori intervenienti avvenga tramite ricorso¹²⁵, il quale non deve essere preceduto dalla notifica del titolo e del precetto¹²⁶, che deve essere redatto dal difensore munito di procura¹²⁷ e deve contenere: l'indicazione del credito e del diritto esecutivo, la domanda di partecipazione alla somma ricavata e la dichiarazione di residenza (o, in alternativa, l'elezione di domicilio) nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. L'efficacia intervento, purché vi sia almeno un altro creditore munito di titolo esecutivo,

¹²³ L'attuale disciplina dell'intervento dei creditori, siano essi titolari o meno, è stata dettata dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 la quale ha previsto una riduzione delle ipotesi di partecipazione di soggetti privi di un titolo esecutivo.

¹²⁴ Per espressa previsione della menzionata disposizione, possono partecipare al processo esecutivo, anche se sprovvisti di titolo esecutivo, i creditori che: 1) hanno eseguito un sequestro sui beni pignorati, 2) vantano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e 3) sono titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Per questi ultimi, ovvero coloro che risultano titolari di un credito in base alle scritture contabili, il ricorso deve essere accompagnato dal deposito dell'estratto autentico notarile secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 499, co. 2, c.p.c.

¹²⁵ Questo vale anche nel caso in cui la loro partecipazione venga "provocata".

¹²⁶ Cass., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3021, in *ForoPlus*.

¹²⁷ In giurisprudenza si considera possibile che la procura possa essere stata rilasciata anche in un precetto precedente con il quale si è annunciato l'inizio di un procedimento esecutivo poi estinto. Conformemente, Cass., sez. III, 20 aprile 2012, n. 6266, in *ForoPlus*.

Non basta, in ogni caso, una dichiarazione orale con cui il creditore manifesta l'intenzione di intervenire. In via adesiva si può citare Cass., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7780, in *Giur. it.*, 2016, 2382 con nota di C. MASTRACCHIO, *Sulla forma dell'intervento del cessionario del credito nel processo esecutivo*.

ha formattato: C

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

non dipende dalla sorte del pignoramento originariamente eseguito sul bene del debitore¹²⁸.

L'intervento, sia che venga provocato o se sia spontaneo, si può a sua volta dividere in tempestivo e tardivo¹²⁹.

E' tempestivo ove il ricorso venga depositato prima che si sia tenuta l'udienza in cui viene disposta la vendita o l'assegnazione¹³⁰. Si qualifica come tardivo, invece, ove lo stesso si compia dopo la celebrazione della citata udienza.

Nel caso in cui l'intervento sia proposto entro il termine sarà riconosciuta al creditore la possibilità di concorrere, in ragione del suo diritto, sulla somma ricavata dalla vendita del bene¹³¹.

Ove l'intervento sia tardivo, invece, al creditore sarà riconosciuta solamente la possibilità di concorrere sulla parte del ricavato che sopravanza dopo aver soddisfatto le pretese del creditore precedente e di quelli intervenuti tempestivamente¹³². Questo, però, vale solo limitatamente ai creditori chirografari poiché quelli privilegiati avranno comunque la

¹²⁸ Cass., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61, in *ForoPlus*.

¹²⁹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 93 s.

¹³⁰ Secondo la dottrina l'intervento, purché per iscritto, potrebbe essere compiuto anche direttamente in udienza. Conformemente, S. SATTI, *Commentario al codice di procedura civile*, III, cit., 172.

Sussiste contrasto tra gli studiosi in ordine a quale sia la prima udienza ai fini della tempestività dell'intervento.

Secondo una prima tesi, l'udienza in base alla quale individuare la tempestività dell'intervento sarebbe quella originaria, rimanendo privi di rilevanza eventuali rinvii della stessa. Conformemente, C. BOVE, B. CAPPONI, G. MARTINETTO, B. SASSANI, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 186 e C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2010, 130.

Per un secondo orientamento, invece, il termine finale sarebbe da individuare nell'udienza in cui concretamente vengono disposte la vendita o l'assegnazione. In via adesiva, G.L. BARRECA, *L'intervento dei creditori, il piano di riparto, e le controversie distributive dopo la riforma delle procedure esecutive immobiliari*, in *Riv. es. forz.*, 2007, 35 e F. CARPI, *Alcune osservazioni sulla riforma dell'esecuzione per espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 221.

¹³¹ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 307; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 93 s.; L. PICCININNI, *sub art. 499 c.p.c.*, cit., 764 s.

¹³² B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 307.

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

possibilità di soddisfarsi per l'intera parte del credito assistita dalla prelazione¹³³. L'intervento tardivo è ammesso sino a che non si celebri l'udienza ex art. 596 c.p.c., nel caso di espropriazione immobiliare, o si sia adottato il provvedimento di distribuzione, ove si tratti di espropriazione mobiliare¹³⁴.

ha formattato: C

L'art. 499, co. 3, 5 e 6, c.p.c. disciplina il subprocedimento che si apre nel procedimento esecutivo a seguito dell'intervento di creditori non muniti di titolo esecutivo.

Lo stesso, al co. 3, dispone che "Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa."

I successivi co. 5 e 6, invece, dettano le modalità in cui si darà luogo o meno all'accertamento di tali posizioni giuridiche nel processo esecutivo. Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la vendita o l'assegnazione, dovrà fissare l'udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo¹³⁵. Durante la celebrazione della medesima il creditore può riconoscere o disconoscere i crediti vantati dagli intervenuti ed il loro ammontare. Ove il debitore non compaia, si darà luogo all'accertamento tacito degli stessi.

I creditori riconosciuti parteciperanno per l'intero, o per la minor somma nel caso in cui vi sia stato riconoscimento solo parziale, alla distribuzione della somma ricavata. Per quelli disconosciuti, invece, si darà luogo all'accantonamento delle somme che gli spetterebbero purché abbiano presentato la relativa istanza e dimostrino di aver proposto, entro trenta

¹³³ Per ulteriori approfondimenti si rinvia a R. METAFORA, *sub art. 568 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, e 1107 ss. e F. PORCELLI, *sub art. 528 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 889 ss.

¹³⁴ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 94.

¹³⁵ Per completezza si riporta il tenore letterale dell'art. 499, co. 5, c.p.c. che prevede che "Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni."

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

giorni dalla celebrazione dell'udienza da ultimo citata, l'azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo.

La portata di tale riconoscimento, secondo la migliore dottrina, è limitata ai soli effetti dell'esecuzione¹³⁶ e alla dichiarazione del debitore non va riconosciuto valore confessorio¹³⁷.

Ai sensi dell'art. 500 c.p.c.¹³⁸ è previsto che, a seguito dell'intervento, i creditori non acquistino solamente il diritto a partecipare alla distribuzione delle somme ma anche quello a provocare i singoli atti del processo esecutivo. Si riconosce, inoltre, che agli stessi siano inopponibili le alienazioni dei beni pignorati¹³⁹.

Formattato: testo

6. La vendita e l'assegnazione

Dopo l'esecuzione del pignoramento il creditore procedente deve proporre istanza di vendita dei beni assoggettati al citato vincolo o domandarne la loro assegnazione.

Tale richiesta, la quale va proposta con ricorso sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura con allegazione del deposito del certificato di iscrizione dei privilegi gravanti su beni pignorati¹⁴⁰, soggiace ad un duplice termine.

¹³⁶ B. CAPPONI, L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della quattordicesima legislatura, in Riv. es. forz., 2004, 27, riconosce che nel subprocedimento cui trattasi vi sia l'esercizio di un'azione di cognizione seppur sommaria e specializzata.

C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, cit., 95, nello spec. nt. 94 e A. TEODOLDI, L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 2006, 1312 affermano che in tale incidente si accerti solamente il diritto processuale al concorso.

A.A. ROMANO, Espropriazione forzata e contestazione del credito, Napoli, 2008, 234, invece, qualifica tale intervento come azione esecutiva autonoma.

¹³⁷ A. SALETTI, Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 207 ss.

¹³⁸ Per ulteriori approfondimenti all'istituto si rinvia a F. PORCELLI, sub art. 500 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 772 ss.

¹³⁹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, cit., 97.

¹⁴⁰ A. MASTANTUONO, sub art. 501 c.p.c., cit., 777 s.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

Il primo, previsto ai sensi dell'art. 501 c.p.c., ha natura dilatoria¹⁴¹ ed impone che non possa essere presentata l'istanza di vendita o di assegnazione prima che siano decorsi dieci giorni dalla data del pignoramento¹⁴². Eccezionalmente, per espressa previsione del citato articolo, la disciplina in esame non si applica nel caso di beni deteriorabili.

Il secondo, regolato dall'art. 497 c.p.c.¹⁴³, ha natura acceleratoria¹⁴⁴ ed impone al creditore procedente di presentare l'istanza entro quarantacinque giorni dall'esecuzione del pignoramento¹⁴⁵.

Per la **vendita forzata**¹⁴⁶, che realizza un acquisto a titolo derivativo e che non sarà necessario disporre nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una somma liquida di denaro¹⁴⁷, l'ordinamento prevede alcune norme di carattere generale in materia di modalità di svolgimento della

ha formattato: G

¹⁴¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 97.

¹⁴² Ove venga inosservato tale termine si verificherebbe una nullità non rilevabile d'ufficio ma considerata sanabile per raggiungimento dello scopo. Conformemente, si possono citare Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 682, in *ForoPlus* (la quale riconosce espressamente che la stessa possa essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.); Cass., sez. III, 16 gennaio 2003, n. 564, in *ForoPlus*; Cass., sez. III, 7 novembre 2002, n. 15630, in *ForoPlus*; Cass., sez. III, 21 maggio 1999, n. 4953, in *Giur. it.*, 2000, 713 ss., con nota non adesiva di M.C. VANZ, *L'istanza di vendita presentata ante tempus: atto nullo o inutilità del termine di legge?*.

¹⁴³ Per ulteriori approfondimenti alla disciplina si rinvia nuovamente a T. SALVIONI, *sub art. 497 c.p.c.*, cit., 745 ss.

¹⁴⁴ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 97.

¹⁴⁵ La giurisprudenza afferma che a seguito dell'inosservanza inosservanza del termine acceleratorio si verifichi l'estinzione del processo con possibilità di reclamare il provvedimento che dichiara la stessa ai sensi degli artt. 630, co. 3, c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c. Conformemente, Cass., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9624, in *Giur. it.*, 2004, 907 ss. con nota di R. CONTE, *Modalità e tempi dell'eccezione d'estinzione del processo esecutivo (a margine di una sentenza della Suprema Corte sul deposito tardivo dell'istanza di vendita)*.

¹⁴⁶ La giurisprudenza sottolinea come i vizi propri della stessa vadano fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi. Conformemente, Cass.

¹⁴⁷ Non si presenta tale necessità in quanto non si avrà bisogno di trasformare beni in denaro ed il creditore procedente potrà chiedere direttamente la distribuzione delle somme assoggettate al vincolo. Conformemente, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 98.

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

stessa, che può avvenire tramite incanto (ovvero con offerte successive in aumento) o senza incanto¹⁴⁸, e sulla sua conclusione¹⁴⁹. Gli effetti della stessa¹⁵⁰ sono disciplinati ai sensi dell'art. 2919 c.c. e ss. che fanno, in ogni caso, salvo l'affidamento del terzo acquirente incolpevole¹⁵¹.

Con l'assegnazione, ex art. 501, co. 1, c.p.c., si ha l'attribuzione diretta al creditore del bene pignorato secondo un valore determinato¹⁵².

Per comprendere il corretto e completo funzionamento di tale meccanismo, bisogna distinguere il caso in cui vi sia la partecipazione in giudizio del solo procedente da quello in cui vi sia stato l'intervento di altri creditori¹⁵³.

Nel primo caso, l'assegnazione avrà il luogo di *datio in solutum* e la determinazione del valore del bene servirà solo per stabilire se il creditore abbia ottenuto soddisfazione, totale o solo parziale, delle sue pretese e se, in

ha formattato: G

ha formattato: C

ha formattato: C

¹⁴⁸ Per tale disciplina si rinvia a A. MASTANTUONO, *sub art. 503 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 784 ss.

ha formattato: maiusc

¹⁴⁹ La stessa, che deve avvenire più volte e per più lotti, deve cessare una volta raggiunto l'importo delle spese e dei crediti per cui si procede. Per ulteriori approfondimenti si può citare A. MASTANTUONO, *sub art. 504 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 790 ss.

ha formattato: maiusc

¹⁵⁰ Tra i vari effetti prodotti dalla vendita si possono citare:

- a) l'esclusione della garanzia per vizi ai sensi dell'art. 2922 c.c.;
- b) l'inopponibilità all'acquirente o all'assegnatario, salve alcune eccezioni individuate dalla giurisprudenza, della nullità degli atti esecutivi anteriori alla vendita secondo quanto disposto ex art. 2929 c.c.;
- c) l'effetto purgativo della vendita forzata, il quale impone la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e i pignoramenti che gravavano sul bene immobile, previsto ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 100, nello specifico nota 114, e L. PRENDINI, *sub art. 586 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 1187 ss.

Formattato: testo

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

¹⁵¹ D. SALARI, *sub art. 2919 c.c.*, in *Codice civile*, diretto da DI MARZIO, Milano, 2017, 3778 s.

ha formattato: maiusc

¹⁵² Per ulteriori approfondimenti si rinvia a A. MASTANTUONO, *sub art. 501 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 792 ss.

ha formattato: C

¹⁵³ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 101.

ragione del valore del bene maggiore del valore del diritto oggetto di esecuzione, residui una somma da dover restituire al debitore.

Nel caso in cui vi sia concorso tra creditori, invece, la determinazione del bene avrà la funzione di determinare la somma che sarà oggetto di distribuzione. Non si potrà dal luogo all'assegnazione, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 506, co. 1, c.p.c., per un valore inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti assistiti diritto di prelazione anteriori a quello vantato dal precedente¹⁵⁴.

Nel caso in cui oggetto di assegnazione sia un credito la relativa cessione, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 2928 c.c.¹⁵⁵, opererà *pro solvendo*, ovvero con estinzione dell'obbligazione solo al pagamento dello stesso.

L'assegnazione, la quale produce effetti simmetrici rispetto a quelli della vendita forzata¹⁵⁶, è disposta dal giudice con ordinanza ed il contenuto è disciplinato ai sensi degli art. 507 c.p.c.¹⁵⁷

7. La distribuzione del ricavato.

Successivamente alla vendita o all'assegnazione si dà luogo alla **distribuzione del ricavato**. Secondo il tenore letterale dell'art 509 c.p.c. la stessa consiste nella ripartizione della c.d. massa attiva tra i creditori, ovvero della somma corrispondente al prezzo della vendita o al conguaglio dell'assegnazione più accessori¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia a A. MASTANTUONO, *sub art. 506 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 794 ss.

¹⁵⁵ D. SALARI, *sub art. 2928 c.c.*, in *Codice civile*, diretto da DI MARZIO, Milano, 2017, 3787 s.

¹⁵⁶ Si veda la nota 149.

¹⁵⁷ Per maggiori spunti, si rimanda a A. MASTANTUONO, *sub art. 507 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 797 s.

¹⁵⁸ A.F. FERRI, *sub art. 509 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 801 e L. MORETTI, *La distribuzione della somma ricavata*, in *Diritto processuale civile*, diretto da Dittrich, III, Milano, 2019, 3670 s.

ha formattato: C

Formattato: infratesto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: maiusc

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

Le operazioni di distribuzione sono condizionate dal fatto che sia presente solo il creditore procedente o vi sia la partecipazione anche dei creditori intervenuti¹⁵⁹.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Nel primo caso, il giudice dell'esecuzione, dopo aver sentito il debitore, attribuirà con ordinanza la somma ricavata al pignorante.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Nel secondo, invece, il giudice dell'esecuzione dovrà procedere a formulare un piano di riparto¹⁶⁰ tra i più creditori in cui tenga conto dei privilegi e delle cause di prelazione, nonché degli accantonamenti¹⁶¹ da compiere a favore dei creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

E' possibile che, in sede redistributiva, possano insorgere alcuni contrasti tra i creditori. Tale evenienza si spiega in quanto la concorrenza di ciascuno di essi è potenzialmente idonea a diminuire la percentuale di soddisfacimento di qualunque partecipante al procedimento esecutivo.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

La disciplina delle contestazioni tra creditori è regolata dall'art. 512 c.p.c.¹⁶², il quale prende in considerazione le ipotesi in cui ad essere criticata sia la sussistenza (o l'ammontare) del credito o del titolo di prelazione.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Per espressa previsione dell'appena citata disposizione tali censure sono decise dal giudice con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.¹⁶³

ha formattato: esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

¹⁵⁹ Sulla distinzione che si sta per proporre nel testo, si possono citare C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 102 e L. MORETTI, *La distribuzione della somma ricavata*, cit., 3672.

¹⁶⁰ A.F. FERRI, *sub art. 510 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 805 ss.

¹⁶¹ L'art. 510, co. 3, c.p.c. prevede che l'accantonamento sia disposto dal giudice per il tempo che lo stesso ritiene necessario per permettere ai creditori di munirsi del titolo esecutivo. Per previsione espressa della citata disposizione tale termine non può essere comunque superiore a tre anni. Decorso lo stesso senza che gli intervenuti siano riusciti a munirsi di titolo esecutivo, il giudice, su istanza di parte o d'ufficio, convocherà di fronte a sé il debitore, il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo per procedere alla distribuzione della somma ricavata. Ove residui parte della stessa si procederà alla sua consegna al debitore. Conformemente, può citarsi C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 103.

Formattato: testo

¹⁶² Per il sistema vigente prima della riforma del 2005/2006 si rinvia a L. MORETTI, *La distribuzione della somma ricavata*, cit., 3682 ss.

¹⁶³ A.F. FERRI, *sub art. 510 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, III, VI ed., Milano, 2018, 825 e C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 103.

ha formattato: esponente

ha formattato: esponente

E' pure possibile, però, che il giudice possa sospendere con ordinanza a sua volta reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.¹⁶⁴ in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.

Per il sistema delineato dall'art. 512 c.p.c. sembra potersi scindere in due fasi l'accertamento del credito oggetto di contestazione. La prima, che si svolge nel procedimento esecutivo, avrebbe la natura di cognizione sommaria mentre la seconda, che si apre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si definirebbe come cognizione piena ed esauriente¹⁶⁵.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: C

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: C

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: G

Formattato: testo

¹⁶⁴ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 103.

¹⁶⁵ Conformemente, A. CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie*, in *Corr. giur.*, 2009, 568 e *ID.*, voce *Distribuzione del ricavato*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 2010, 6.

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

ha formattato: maiusc

ha formattato: C

ha formattato: C

Pagina 4: [1] ha formattato	guest.73@unimc.it	27/02/2024 10:02:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [2] ha formattato	guest.73@unimc.it	27/02/2024 10:02:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [3] ha formattato	guest.73@unimc.it	10/03/2024 18:19:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [4] ha formattato	guest.73@unimc.it	10/03/2024 18:19:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [5] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:19:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [6] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:19:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [7] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:19:00
esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [8] ha formattato	guest.73@unimc.it	15/03/2024 23:38:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [9] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:19:00
esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [10] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:19:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [11] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:23:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [12] ha formattato	guest.73@unimc.it	27/02/2024 10:02:00
C		
Pagina 4: [13] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:23:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 4: [14] ha formattato	guest.73@unimc.it	25/02/2024 12:23:00

esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [15] ha formattato **guest.73@unimc.it** **25/02/2024 12:23:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [16] ha formattato **guest.73@unimc.it** **25/02/2024 12:23:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [17] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:03:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [18] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:03:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [19] ha formattato **guest.73@unimc.it** **25/02/2024 12:04:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [20] ha formattato **guest.73@unimc.it** **25/02/2024 12:31:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [21] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 12:30:00**

C

Pagina 4: [22] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:08:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [23] ha formattato **guest.73@unimc.it** **13/03/2024 18:23:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [24] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:08:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 3: [25] ha formattato **guest.73@unimc.it** **21/02/2024 11:24:00**

G, Tipo di carattere: Garamond

Pagina 3: [26] ha formattato **guest.73@unimc.it** **21/02/2024 11:27:00**

maiusc, Tipo di carattere: Garamond

Pagina 3: [27] ha formattato **guest.73@unimc.it** **21/02/2024 11:27:00**

C, Tipo di carattere: Garamond

Pagina 3: [28] Formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 23:56:00**

testo

Pagina 3: [29] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:14:00**

maiusc

Pagina 3: [30] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:14:00**

C

Pagina 3: [31] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:14:00**

C

Pagina 4: [32] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 12:33:00**

maiusc

Pagina 4: [33] ha formattato **guest.73@unimc.it** **21/02/2024 11:15:00**

maiusc

Pagina 4: [34] ha formattato **guest.73@unimc.it** **21/02/2024 11:15:00**

C

Pagina 6: [35] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:12:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [35] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:12:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [35] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:12:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [35] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:12:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [36] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:17:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [36] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:17:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [36] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:17:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [36] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:17:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [36] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:17:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [36] ha formattato **guest.73@unimc.it** **27/02/2024 10:17:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [37] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:02:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [37] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:02:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [37] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:02:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [37] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:02:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [37] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:02:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 6: [38] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 17:51:00**

Non Apice / Pedice

Pagina 6: [38] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 17:51:00**

Non Apice / Pedice

Pagina 6: [38] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 17:51:00**

Non Apice / Pedice

Pagina 6: [39] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:25:00**

C

Pagina 6: [39] ha formattato **guest.73@unimc.it** **24/02/2024 18:25:00**

C

C

Pagina 6: [40] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:14:00

C

Pagina 6: [40] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:14:00

C

Pagina 6: [40] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:14:00

C

Pagina 6: [40] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:14:00

C

Pagina 6: [40] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:14:00

C

Pagina 6: [41] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 18:30:00

C

Pagina 6: [41] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 18:30:00

C

Pagina 6: [41] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 18:30:00

C

Pagina 6: [42] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:15:00

C

Pagina 6: [42] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:15:00

C

Pagina 6: [43] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:28:00

C

Pagina 6: [43] ha formattato guest.73@unimc.it 24/02/2024 19:28:00

C

Pagina 16: [44] ha formattato guest.73@unimc.it 26/02/2024 21:12:00

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [45] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:12:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [46] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:13:00
C		
Pagina 16: [47] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:13:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [48] ha formattato	guest.73@unimc.it	13/03/2024 18:59:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [49] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:16:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [50] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:16:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [51] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:16:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [52] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:17:00
C		
Pagina 16: [53] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:16:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [54] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:17:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [55] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 22:25:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [56] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:17:00
C		
Pagina 16: [57] ha formattato	guest.73@unimc.it	26/02/2024 21:17:00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 16: [58] ha formattato	guest.73@unimc.it	27/02/2024 11:16:00

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [59] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:51:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [60] ha formattato **guest.73@unimc.it** **13/03/2024 19:02:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [61] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:51:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [62] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:51:00**

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [63] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:52:00**

esponente, Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 16: [64] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:54:00**

C

Pagina 16: [65] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 22:28:00**

C

Pagina 16: [66] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:06:00**

maiusc

Pagina 16: [67] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:06:00**

C

Pagina 16: [68] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 22:24:00**

maiusc

Pagina 16: [69] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 22:25:00**

C

Pagina 16: [70] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:11:00**

maiusc

Pagina 16: [71] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:11:00**

C

Pagina 16: [72] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:11:00**

C

Pagina 16: [73] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:05:00**

maiusc

Pagina 16: [74] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:05:00**

C

Pagina 16: [75] Formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:13:00**

testo

Pagina 16: [76] ha formattato **guest.73@unimc.it** **15/03/2024 23:21:00**

maiusc

Pagina 16: [77] ha formattato **guest.73@unimc.it** **26/02/2024 21:58:00**

C